

XXII.

2ª TORNATA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1934

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	714	Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>);	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		Istituzione del libretto del lavoro	715
DE FRANCISCI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re	714	AGODI	715
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934, n. 1997, contenente modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza	714	SCOTTI	717
PUPPINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radio-elettrici	714	NANNINI	721
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, riguardante la istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni	714	CIANETTI	722
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, riguardante l'assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a lire 14.000	714	BARALDI	725
Interrogazione (<i>Svolgimento</i>):		BIAGI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	725
Trattamento dei maestri distaccati dai Regi Provveditorati ad insegnare nei corsi secondari di avviamento professionale	714	Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
SOLMI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	714	Modifica della composizione del Comitato di amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia	731
CINGOLANI	715	MARAINI	731
		Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano	733
		BIAGI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	734
		Istituzione dell'istruzione postmilitare — Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno — Norme sull'istruzione premilitare	738
		VOLPE	738
		STARACE	742
		Disegni di legge (<i>Approvazione</i>)	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra.	730

	<i>Pag.</i>
Istituzione, in via provvisoria, della posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia Aeronautica . . .	735
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato » . . .	737
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni	737
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate »	737
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente la istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934	738
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>)	748
Interrogazione (<i>Annunzio</i>)	750
Proroga dei lavori parlamentari	750

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Tassinari, di giorni 1; per motivi di salute, l'onorevole Parodi, di giorni 1.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re; (414)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934, n. 1997, contenente modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (415).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici; (411)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, riguardante l'istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni; (412)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990 riguardante l'assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a lire 14.000. (413)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole camerata Cingolani, al Ministro dell'educazione nazionale, « per conoscere se non ritenga opportuno, per un evidente atto di giustizia, estendere lo stesso trattamento praticato in base alla legge 22 dicembre 1932, n. 1964, ai maestri provenienti dai comuni autonomi che insegnavano nelle scuole dei corsi secondari di avviamento professionale, anche ai maestri che in data 1º febbraio 1930 furono distaccati dai Regi Provveditori agli studi ad insegnare nei detti corsi e che tuttora conservano tale insegnamento e la direzione del corso stesso ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, ha facoltà di rispondere.

SOLMI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Il Ministero è ben lieto di venire incontro ai voti manifestati dall'onorevole Cingolani, perchè, in forma concreta, sia

dimostrata alla classe dei maestri elementari la considerazione in cui essa è tenuta dal Governo Fascista.

Per fortuna il mezzo di applicare ai detti maestri un trattamento di speciale riguardo è offerto dalla stessa legislazione vigente senza che abbisogni ricorrere a nuove disposizioni di legge che potrebbero, a ragione, turbare interessi di altre categorie o destare apprensioni di carattere finanziario. Si tratta, nella specie, dell'articolo 14 della legge 22 aprile 1932, n. 490, in virtù del quale i maestri elementari, in seguito a semplice prova d'idoneità, possono essere nominati titolari delle cattedre di ruolo d'italiano e di matematica nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

L'intendimento dell'onorevole interrogante potrà essere sostanzialmente concretato con le disposizioni regolamentari che disciplineranno l'applicazione del detto articolo 14, disposizioni nelle quali il Ministero si impegna di attribuire il giusto valore al buon servizio prestato dai maestri che formano oggetto delle sollecitudini dell'onorevole Cingolani. Aggiungo, per maggiore assicurazione, che la prova di idoneità avrà carattere prevalentemente pratico, sì che i maestri potranno largamente avvantaggiarsi della esperienza acquistata nell'effettivo esercizio delle loro funzioni di insegnanti e di dirigenti.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Cingolani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

La prevengo, onorevole Cingolani, che, a norma del Regolamento, la durata del suo discorso, non deve superare i cinque minuti. Articolo 99 del Regolamento.

CINGOLANI. La cortese risposta data alla mia interrogazione dall'onorevole Sottosegretario di Stato mi rende pienamente soddisfatto.

Una semplice raccomandazione mi permette di rivolgere all'onorevole Sottosegretario di Stato, che cioè, in sede di regolamentazione, sia tenuto conto del servizio prestato da anni dai vari insegnanti dei corsi secondari di avviamento per poterli esonerare dagli esami, poichè in 5 anni di insegnamento in detti corsi, essi sono stati sottoposti continuamente a ispezioni e hanno avuto la relativa conferma dal Regio Provveditore agli studi.

Anche a nome degli insegnanti, i quali hanno acquisito particolari benemerienze, come ha testè riconosciuto l'onorevole Sottosegretario, ringrazio; e sono sicuro che i maestri sapranno giustamente apprezzare

questo atto di grande liberalità concessa dal Ministero stesso e che nella esplicazione della loro missione sapranno compiere, come ieri, oggi e domani il loro dovere con entusiasmo e con passione, nell'interesse supremo della Nazione.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Agodi. Ne ha facoltà.

AGODI. Onorevoli Camerati! La discussione che ieri, in questa sede, ha avuto luogo, in merito alla istituzione del libretto di lavoro, mi esonera dal tediarvi con una disquisizione sui caratteri generali del disegno di legge che siamo chiamati ad approvare, mentre non mi esonera dal dovere, che mi si impone, di formulare alcune precisazioni e brevi osservazioni in merito a quella che sarà l'attuazione pratica ed il funzionamento di questo particolare istituto, che viene ad aumentare e a migliorare la legislazione fascista in merito all'assistenza del lavoratore. Con la creazione del libretto di lavoro si vuole precisare e concretare la classificazione nelle singole categorie produttrici, del popolo italiano lavoratore.

Il libretto di lavoro, per una dichiarazione contenuta nella relazione ministeriale, deve rispondere alle specifiche caratteristiche di generalità, di unicità e di obbligatorietà. Io ritengo di dover fermare quindi l'attenzione di questa Assemblea su alcune esclusioni, che sono già state segnalate nel corso di questa nostra discussione, e che io ritengo debbano essere invece completamente evitate, seguendo l'indicazione della relazione Angelini che si è chiaramente espressa in questa materia.

Veramente non ho compreso bene le ragioni che hanno spinto ieri il camerata onorevole Ferroni a dichiararsi non solidale con il relatore in merito alla cancellazione di quella esclusione, alla quale prima accennavo, quella cioè dei coloni, dei mezzadri e dei compartecipanti.

Il camerata Ferroni ci ha detto che i ceti rurali vedono con entusiasmo l'applicazione di questi libretti di lavoro e, nello stesso tempo, riteneva inutile e superfluo, se non dannoso, l'estendere il libretto alle categorie dei coloni.

dei mezzadri e dei compartecipanti. Se è vero, come è vero, che nella relazione ministeriale del disegno di legge sottoposto al vostro esame è precisamente detto che non si richiede infine il requisito della retribuzione, ma si considera soltanto l'estremo della dipendenza del lavoratore per determinare l'obbligatorietà del libretto di lavoro, io non vedo come si possa negare questa dipendenza del lavoratore, mezzadro o compartecipante, nei confronti del datore di lavoro che continua ad essere, per esplicita dichiarazione di legge, il direttore dal quale dipendono tutte le attività che nell'azienda operano e in primo luogo quella lavorativa del mezzadro o compartecipante. Perchè dunque a tali categorie di « lavoratori dipendenti » non dovrebbe essere estesa la obbligatorietà del libretto di lavoro ?

E mi permetto di formulare un'altra osservazione, che ritengo semplice e chiara. Il mezzadro stipula un contratto che ha carattere annuo, nel tempo. Il contratto di mezzadria è un contratto annuo di lavoro. Il libretto di lavoro intende di seguire tutta la vita del lavoratore, non un semplice tratto di questa vita. Ora non comprendo perchè un lavoratore, che quest'anno è mezzadro e l'anno venturo sarà bracciante, e l'anno che seguirà tornerà ad essere mezzadro, e così via per lunga teoria di vicissitudini che egli dovesse attraversare, in un anno debba rientrare nella obbligatorietà del libretto di lavoro e nell'anno successivo questa obbligatorietà non debba per lui sussistere.

Io sostengo nel mezzadro la qualifica di lavoratore, sia perchè è vero che la legge del 1933 estende ai contratti di mezzadria la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sia perchè è altrettanto vero che il mezzadro è un dipendente del datore di lavoro, il quale continua a mantenere l'assoluta e completa responsabilità dell'azienda.

Un'altra osservazione io intendo fare a questo riguardo; ed è questa. È recente l'accordo interconfederale stipulato a Palazzo Littorio, per cui le due Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura, per tener fede al programma fascista di « sbracciantizzare il lavoro rurale », hanno assunto formale impegno di trasformare gradualmente, ma sicuramente, il bracciante giornaliero in compartecipante dell'azienda agraria.

Orbene, se questa è la nostra aspirazione, che mira a svincolare il lavoratore dalla catena del salario, che mira a creare nel lavoratore un cointeressato dell'azienda, un

partecipe della vita produttiva, un soggetto, e non più uno strumento, della produzione, io non comprendo perchè, data questa direttiva interconfederale, sanzionata dalla volontà precisa del Partito, il lavoratore che assume di essere retribuito in compartecipazione, anzichè a salario, debba essere escluso dalla obbligatorietà del libretto di lavoro. Il compartecipante, ripeto, per noi continua ad essere un « lavoratore alle dipendenze » dell'azienda agricola.

Un'altra osservazione mi si permetta di aggiungere. La legge ha stabilito l'obbligatorietà del libretto di lavoro ai lavoratori a domicilio. Ebbene, onorevoli Camerati, i lavoratori a domicilio non sono affatto pagati a giornata, spesso a cottimo; ma in molti casi sono i dirigenti della propria attività; assumono in proprio la responsabilità del lavoro e al datore di lavoro non consegnano che il manufatto. (*Commenti*).

Io pongo il problema esclusivamente in merito a quanto riflette la compartecipazione agli utili sul lavoro. Esistono delle forme di lavoratore a domicilio, ad esempio, le ricamatrici, che lavorano sotto un direzione che è al di fuori dell'opificio, sotto la propria personale responsabilità, molte volte anticipando anche i mezzi di lavoro, che sono di loro proprietà (ad esempio la macchina), e ricevono in compenso di questo loro lavoro una determinata parte dell'utile della vendita dei lavori eseguiti.

Ebbene, se per questo lavoratore a domicilio, che è il diretto responsabile del proprio lavoro, che è alla dipendenza solitamente di molti datori di lavoro, si è stabilita l'obbligatorietà del libretto di lavoro, non comprendiamo perchè il compartecipante che lavora alla diretta dipendenza di un datore di lavoro, che esegue le proprie operazioni sotto l'esclusiva responsabilità del direttore di azienda, debba essere escluso dalla obbligatorietà del libretto, e non essere considerato come un lavoratore alle dipendenze. Se è vero che non è la *retribuzione* quella che forma l'oggetto dell'obbligatorietà del libretto, ma solo il rapporto di *dipendenza*, noi sosteniamo che compartecipanti e mezzadri sono dei lavoratori alla dipendenza dell'azienda agraria, meglio di quanto non lo siano i lavoratori a domicilio nei confronti della propria impresa.

Per quanto concerne la consegna del libretto all'interessato, non ho che da associarmi alle proposte del relatore, e cioè che non sia completamente esclusa l'organizzazione sindacale dalla funzione di consegna e di gra-

duale formazione di questo documento del lavoratore, poichè le si toglierebbe una delle sue principali funzioni di assistenza.

In merito alla tenuta del libretto di lavoro, anzi più propriamente alla sua conservazione, è detto nella relazione ministeriale che debba essere affidata durante il periodo di occupazione del lavoratore al datore di lavoro. Ma è proprio nel periodo in cui il lavoratore è occupato che non avrà tempo di gualcire o di sciupare il proprio libretto.

Ora, perchè il libretto di lavoro deve essere lasciato nelle mani del lavoratore disoccupato, fino al giorno in cui egli sarà collocato in un nuovo lavoro? Non sarebbe più opportuno, durante il periodo di disoccupazione, che il libretto venisse conservato dall'Ufficio di collocamento, fino al giorno in cui il lavoratore troverà una nuova occupazione? L'Ufficio stesso potrebbe passarlo all'azienda alle cui dipendenze il disoccupato dovrà prestare la propria opera.

Io ritengo che l'onorevole Ministero delle corporazioni potrà esaminare questa possibilità di una migliore conservazione del libretto da parte degli Uffici di collocamento.

Un'ultima osservazione mi permetto di esporre: nel disegno di legge è detto che sul libretto dovranno essere segnate, a cura del datore di lavoro, tutte quelle notizie che il Ministero delle corporazioni riterrà opportuno di dichiarare obbligatorie, attraverso i suoi decreti. Orbene, siccome queste notizie, occorrenti per meglio identificare la capacità del lavoro, ineriscono sopra tutto ai rapporti diretti fra datore di lavoro e lavoratore, noi solleviamo questa obiezione semplicissima: è utile ai fini della tranquillità dei rapporti nell'azienda, di lasciare all'arbitrio del datore di lavoro la iscrizione sul libretto delle così dette note caratteristiche del lavoratore? O non sarebbe opportuno prevedere un'intesa fra le organizzazioni sindacali cui il lavoratore ed il datore di lavoro sono iscritti, per procedere d'accordo alla formulazione di queste note caratteristiche del lavoratore, che dovranno accompagnarlo per tutta la sua vita?

Questa domanda sottopongo all'onorevole Ministero delle corporazioni perchè esamini l'opportunità di prenderla in considerazione.

Mi permetto ancora di osservare che il libretto di lavoro, consegnato dal Podestà, deve essere, secondo il testo del disegno di legge, presentato all'Ufficio di collocamento perchè l'operaio sia iscritto nel registro dei disoccupati. Ciò avverrà quando il lavora-

tore è disoccupato, ma quando il lavoratore è occupato, il libretto passerà direttamente al datore di lavoro. E allora avverrà che, siccome nè il podestà nè il datore di lavoro sono i giudici utili per l'inquadramento del lavoratore nella sua specifica categoria professionale, in moltissimi casi vedremo inquadrate in una categoria un lavoratore che sarà invece iscritto a tutt'altra, e bisognerà dar corso ad una serie di controversie per determinare l'esatta appartenenza dell'individuo al sindacato.

Ora, con disposizioni transitorie, si potrebbe ottenere che il libretto di lavoro, una volta consegnato al lavoratore dal Podestà, dopo registrate tutte le indicazioni di carattere anagrafico di sua pertinenza, dovesse passare alle organizzazioni sindacali, che avrebbero la facoltà di determinare in modo esatto la categoria di pertinenza del lavoratore medesimo.

Vi è una dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato alle corporazioni, circa la facoltà concessa ai Podestà di consegnare i libretti per il tramite delle organizzazioni sindacali. Sarebbe desiderabile che venisse tramutata in obbligatorietà, perchè di una facoltà ci si vale quando non vi sono ragioni in contrario. Alla periferia è indispensabile che fra la organizzazione sindacale, alla quale il lavoratore appartiene, e l'autorità che deve consegnare il libretto, intercorra la più stretta colleganza di rapporti, senza di che una serie di controversie verrà sollevata, che porterà turbamento nell'applicazione di questo provvedimento, mentre i lavoratori desiderano che esso si attui senza contrasti e che venga a regolamentare la loro posizione professionale, determinando la possibilità di una maggiore tutela dei loro diritti ed interessi, che, in Regime corporativo, Fascismo e Governo vogliono integralmente salvaguardati. (*Vivi applausi*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Scotti. Ne ha facoltà.

SCOTTI. Onorevoli Camerati, ho ritenuto mio dovere di partecipare brevemente a questa discussione dell'importante disegno di legge per fare conoscere alla Camera il pensiero di adesione di un rappresentante, sia pur modesto, ma schietto ed appassionato, dell'industria italiana.

L'istituzione del libretto di lavoro rientra nel quadro delle provvidenze etico-sociali del Regime per duplice ragione. In primo luogo perchè era tempo, era necessario, era indifferibile che le nostre brave operose maestranze partecipassero più evidentemente a

quel processo di accertamento dei valori sociali, patriottici, eroici, per la valutazione dei cittadini, di discriminazione delle gerarchie, di fissazione e di selezione delle capacità, che costituiscono il caposaldo della dottrina fascista.

E così i nostri operai avranno ancora meglio l'orgoglio di aver fatto il proprio dovere durante la guerra, di aver servito fedelmente presso le aziende da cui dipendono, di essersi perfezionati e affinati nel rendimento del lavoro, infine di essere artefici della potenza produttiva della Nazione.

E da ciò deriverà un nuovo impulso, un nuovo vigoroso impulso per la istruzione professionale, di cui proprio in questi giorni è emersa la necessità di un maggiore sviluppo, e gli industriali italiani sapranno fare il proprio dovere per una maggiore divulgazione e per un maggiore potenziamento dell'istruzione professionale in conformità delle disposizioni della Carta del lavoro.

In secondo luogo il libretto riesce quanto mai opportuno in questo momento, in cui il Governo nazionale ha ingaggiato una battaglia decisiva contro la disoccupazione mediante l'accordo interconfederale per l'applicazione delle quaranta ore di lavoro.

Ed io che ho l'onore di presiedere una delle Unioni industriali più importanti del paese, ho avuto proprio in questi giorni il vivo compiacimento di assistere all'opera fervida e appassionata degli industriali per reclutare il maggior numero possibile di operai, e questo indipendentemente da ogni pressione e assistiti soltanto dalla propria organizzazione.

E ho avuto campo anche di accertare come fra gli operai disoccupati occorra fare una selezione, perchè effettivamente, e specialmente, nel campo femminile (*Rumori*), ho avuto occasione di constatare come diverse operaie a cui veniva offerto il lavoro in località di poco distanti dalle rispettive dimore.... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non interrompano!

SCOTTI ...non hanno accettato l'offerta di lavoro. Si trattava dunque di disoccupati, per modo di dire, come pure si sono rilevati i soliti inconvenienti delle denunce plurime.

Sono certo che il libretto di lavoro porterà per conseguenza di correggere e di rendere i numeri indici della disoccupazione più conformi alla realtà.

Venendo ora all'esame del campo d'azione del progetto di legge fra coloro che sono eccettuati dall'obbligo di essere forniti del libretto del lavoro, è indicato, al numero 2,

anche il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda.

A questo riguardo il relatore onorevole Angelini stabilisce come questa norma debba essere intesa nel senso che l'esclusione non si estenda a tutti coloro che comunque abbiano una responsabilità nell'azienda, ma soltanto a coloro ai quali sia demandata la responsabilità dell'andamento dell'azienda.

Ora questo punto di vista può essere accettato volentieri dai datori di lavoro, i quali formulano l'augurio che tale punto di vista possa essere esteso anche agli effetti della qualifica dei dirigenti per la determinazione dell'indennità di licenziamento (*Rumori*), che comporta gravi oneri per tutti i datori di lavoro.

Passando poi al contenuto del disegno di legge, io formulo anzitutto l'augurio che l'onorevole Angelini voglia ritirare gli emendamenti proposti dalla Commissione nominata dagli Uffici della Camera.

Se questo desiderio non potrà essere accolto, io spero, comunque, che il Governo vorrà mantenere il progetto nel testo che è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Lo vedremo dopo! Non precediamo gli eventi! (*Si ride*).

SCOTTI. Ora, per quanto riguarda gli emendamenti, io debbo anzitutto osservare che l'emendamento all'articolo 7 non può comunque essere accettato dai datori di lavoro.

È detto nel testo ministeriale dell'articolo 7: il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro; l'associazione professionale, dalla quale il lavoratore è rappresentato, ha facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

L'emendamento dice che la stessa facoltà compete all'associazione professionale, dalla quale il lavoratore è rappresentato, quando ne faccia formale richiesta.

Ora, a questo riguardo occorre ricordare come la presente legge sia una emanazione del Consiglio nazionale delle corporazioni, e precisamente sia stata vagliata in tutta la sua portata dalla Commissione permanente per la legislazione sociale.

È quindi opportuno rifarsi a quella che è stata in quell'ambiente la discussione della legge.

Ed è opportuno ricordare come già allora i rappresentanti dei lavoratori avessero proposto una dizione della legge conforme allo emendamento ora proposto. Fra le ragioni che i rappresentanti dei lavoratori esponevano per potere avere comunque e sempre la visione dei libretti di lavoro, vi era che solo in questo modo i rappresentanti dei lavoratori avevano la possibilità di istruire in modo consapevole e con piena coscienza le vertenze sindacali.

Ma è facile al riguardo osservare come, per effetto dei contratti collettivi, la consegna delle paghe agli operai debba essere accompagnata da buste-paga e da documenti da cui tutti gli elementi costitutivi del salario risultano in modo chiaro e decisivo, ed in base a questi documenti i rappresentanti dei lavoratori possono sempre ed in ogni modo istruire le vertenze sindacali.

Era stato anche osservato come la richiesta del libretto di lavoro, dopo la instaurazione della vertenza sindacale, potesse dar luogo a rappresaglie da parte di industriali.

Ma io vi domando se in pieno anno tredicesimo dell'Era Fascista sia concepibile che qualche industriale possa fare rappresaglie del genere. (*Commenti*).

Una voce. Tutti no! Ma qualcuno sì!

PRESIDENTE. Continui, onorevole Scotti.

SCOTTI. A questo riguardo, comunque, penso che se mai una rappresaglia potesse esser fatta, sarebbe quando avviene la instaurazione della vertenza, e non già quando viene richiesto il libretto di lavoro.

Ma, una cosa è certa, e cioè che lo scopo della domanda è di poter esercitare il controllo sulle aziende industriali, e non si vede perchè, quando si possa avere il controllo dei libretti di lavoro, questo controllo non debba essere esteso ai libretti-paga, alle matricole, invadendo con questo il campo riservato all'Ispettorato corporativo!

Ora tutti sanno con quanto diligenza, con quanto rigore l'Ispettorato corporativo già esercita questa vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi, e di propria iniziativa e su richiesta dei sindacati operai.

Ed una indagine del genere potrebbe dimostrare come in molti casi l'opera dell'Ispettorato corporativo sia valsa ad accertare nel modo più assoluto la verità dei fatti e, quando sia necessario, a far prendere i provvedimenti del caso. (*Commenti*).

Quindi penso che, a questo riguardo, il Governo, il quale già in altri casi non ha voluto che venisse accomunata all'opera di vigilanza dell'Ispettorato corporativo altra vigilanza, terrà fermo il testo della legge così come è stato approvato dal Senato.

Occorre poi osservare... (*Interruzione del deputato Bibolini*).

PRESIDENTE. Onorevole Bibolini, non interrompa! Se vuole parlare, lo faccio scrivere!

SCOTTI. Occorre poi osservare che questa richiesta sarebbe contraria a quello che è lo spirito fondamentale del corporativismo fascista, il quale in ogni caso ammette che di fronte a discussioni su qualunque materia sindacale debbano intervenire tanto i rappresentanti dei datori come quelli dei prestatori di lavoro. In questo caso invece che cosa si verificherebbe? Che i rappresentanti dei prestatori di lavoro andrebbero a controllare l'opera degli industriali, delle aziende industriali. (*Commenti*).

Ora, o Camerati, io dico che quando anche soltanto si parla di controllo operaio nelle aziende industriali, si tocca un tasto veramente molto delicato il quale può avere una ripercussione su due elementi fondamentali della economia del paese e cioè sull'iniziativa privata e sul credito. (*Commenti — Interruzione del deputato Fossa*).

PRESIDENTE. Non interrompano!

SCOTTI. Occorre veramente, invece, che l'iniziativa privata sia sempre molto vigile, molto pronta a cogliere tutte le occasioni e tutte le possibilità, occorre che la corporazione sia veramente aperta, salvo le giuste e necessarie eccezioni, all'iniziativa privata. Poichè non bisogna dimenticare che è alla iniziativa privata che è dovuta tutta la massa fondamentale delle piccole e medie aziende, che sono veramente la spina dorsale del nostro Paese e che occupano la maggioranza delle nostre maestranze; e mentre queste piccole e medie aziende, dovute alla iniziativa privata, si sono sempre mantenute profondamente sane e risparmiatrici e, vivendo unicamente con i propri mezzi, sono invece le grandi aziende, dovute all'iniziativa bancaria, quelle che hanno determinato la crisi del sistema. (*Commenti — Approvazioni*).

Altro argomento importante è quello del credito, perchè, o Camerati, occorre ricordare come, per quanto oggimai attraverso alle autarchie economiche che si sono andate creando in tutti gli Stati i rapporti di credito siano diminuiti, tuttavia essi rappresen-

tano sempre un elemento molto importante; ed occorre ricordare che se questo meraviglioso popolo risparmiatore e tenace lavoratore, che è il popolo italiano, nel periodo dell'anteguerra, quando la bilancia commerciale era pure in grave *deficit*, tuttavia poté avere una moneta che faceva premio su quasi tutte le migliori monete europee, superando i punti dell'oro, ciò fu dovuto in molta parte al credito. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, facciano silenzio; e lei, onorevole Scotti, parli del libretto di lavoro.

SCOTTI. Per quanto riguarda l'emendamento proposto all'articolo 3, e cioè che, anziché essere indicate nel libretto di lavoro tutte le malattie e la durata dell'assenza dal servizio, siano indicate soltanto le malattie professionali, io ritengo che bisogna assolutamente mantenere l'indicazione di tutte le malattie (*Interruzioni — Rumori*), senza peraltro indicare i nomi, perchè è necessario, a tutti gli effetti di legge, che sul libretto siano indicate tutte le assenze degli operai.

Per quanto riguarda il testo della legge, io non avrei altre osservazioni da fare. Voglio soltanto, invece, accennare ad una frase del camerata Angelini, nel testo della relazione, dove dice: « Si ritiene inoltre opportuno stabilire, in sede di norme integrative della legge, le modalità con le quali il datore di lavoro, sulla base dei dati forniti dagli Uffici di collocamento o dalle organizzazioni sindacali per quei lavoratori che non hanno l'obbligo dell'Ufficio di collocamento, deve indicare la qualifica professionale del lavoratore e fare le annotazioni relative ai passaggi di categoria, perchè ciò implica l'adozione di criteri che formano oggetto di discussione anche nella dottrina ».

Ora questa osservazione mi richiama un articolo che è comparso qualche giorno fa sul *Lavoro Fascista*, molto interessante, del quale però, naturalmente, non posso condividere le idee. (*Rumori*).

A proposito dell'articolo 3, n. 4, del testo di legge, dove, fra le indicazioni che devono essere inserite sul libretto di lavoro, sono anche elencate la qualifica professionale del lavoratore e i relativi passaggi di categoria, l'articolo accenna come questa indicazione (che, in certo modo, dovrebbe rappresentare la classifica della capacità produttiva del lavoratore) non debba essere riserbata al datore di lavoro, perchè il giudizio del datore di lavoro potrebbe essere arbitrario, o comunque parziale. Orbene, onorevoli camerati, è neces-

sario al riguardo avere delle idee molto chiare. Qui non si tratta di fare dei giudizi parziali e arbitrari; qui si tratta unicamente di stabilire la qualifica dell'operaio e stabilire i passaggi di categoria. Ora questo non rappresenta qualche cosa di opinabile, di sostituibile, di controvertibile, di alterabile. Qui si tratta di un fatto certo e positivo, perchè l'operaio, al momento stesso in cui viene assunto, in cui comincia a esercitare la sua funzione di lavoro in base al reparto a cui viene assegnato, in base alla paga che figura sui libri paga, sa perfettamente con quale qualifica egli presta il lavoro ed a quale categoria venga assegnato.

Se al riguardo possa nascere qualche errore in base allo stato di fatto e giuridico dell'operaio in rapporto al contratto collettivo, ciò è subito facilmente rimediabile, in quanto si verifica un contrasto col contratto collettivo, per il quale è consentito l'intervento dell'azione tutelatrice del Sindacato, e l'accertamento viene fatto prima, assai prima che possa esservi possibilità di errore nell'indicazione sul libretto di lavoro.

Mi sembra che assolutamente si tratti di un fatto che non può dar luogo a dubbi o a equivoci; e anche qui poi entra in giuoco l'interpretazione fedele del corporativismo fascista, perchè, in questo caso, il datore di lavoro corporativamente considerato da solo non esiste più, ed il giorno in cui nasca la necessità di un intervento sindacale dei prestatori di lavoro, immediatamente sorge la necessità che comparisca anche la rappresentanza dei sindacati dei datori di lavoro, e l'uno e l'altro dovrebbero accordarsi in questa materia. Ma io domando se non sarebbe una complicazione assolutamente eccessiva che, per stabilire un dato di fatto così certo, così positivo e assoluto, come la qualifica e la categoria degli operai, si dovessero convocare i rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

E su questo credo che saremo tutti d'accordo.

Non mi resta, Camerati, che concludere affermando che gli industriali italiani, anche in questo caso, sempre fedeli e stretti intorno al Regime, faranno opera perchè questa istituzione possa avere la più larga e completa applicazione, ai fini del raggiungimento di quella più alta giustizia sociale e di quel potenziamento economico della Nazione, che rientrano fra gli obbiettivi principali della diuturna fatica del DUCE. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Nannini. Ne ha facoltà.

NANNINI. Onorevoli Camerati, dopo quanto è stato detto in materia dai fascisti che mi hanno preceduto a questa tribuna, poco mi resta da aggiungere.

La istituzione del libretto di lavoro tende a finalità che non possono che essere pienamente da tutti approvate, in quanto, come è stato giustamente affermato, è un contributo sociale di tale portata, da costituire un atto che meravigliosamente viene a inserirsi nel complesso di quelle leggi, che hanno già valso e valgono a fare di questo secolo di Mussolini il secolo del lavoro.

Mentre i Camerati che mi hanno preceduto hanno chiaramente spiegato i concetti e i modi di applicazione del libretto di lavoro, mi sia consentito fare qualche precisazione per il fatto che questa legge, che in Senato è stata oggetto di discussioni, che si sono concluse col sostanziale accoglimento delle proposte del Ministero delle corporazioni, circa il campo di applicazione della legge medesima ha subito invece da parte della Commissione parlamentare, all'uopo nominata, una proposta di modifica particolarmente per quanto concerne il comma 4º dell'articolo 1.

Le ragioni che sono state addotte nel chiedere che l'istituzione del libretto di lavoro venga estesa anche ai lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, sono di massima le seguenti. Si dice: « la esclusione dei lavoratori a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, trascura la loro indiscutibile figura di lavoratori, e non è in armonia con lo spirito che ha suggerito la legge 3 aprile 1933, n. 437, sulla estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola ».

Mi si consenta di non essere esattamente di questo parere, in quanto, rifacendoci alle fonti che hanno ispirato la suddetta legge, e che sono chiaramente indicate nella relazione alla legge 3 aprile 1933, n. 437, presentata al Senato del Regno, in sede di discussione, è opportuno porre in rilievo che il Gran Consiglio, nella riunione del 16 novembre 1927, riaffermava la necessità che « i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affitto a coltivatori diretti siano disciplinati da capitoli generali, con forza obbligatoria, da stipularsi fra le due associazioni interessate, con particolare riguardo alle tradizioni, alle consuetudini e alla economia delle varie regioni ».

Inoltre la corporazione dell'agricoltura nella seduta del 4 marzo 1931 affermava come

il patto collettivo di mezzadria non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile, « conservandone l'essenza di speciale contratto di società che implica una differenziazione e un adattamento alle varie condizioni dell'ambiente agricolo italiano, in cui la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario di lavoro, al salario minimo ecc, tipiche e necessarie invece, secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del lavoro, per quei contratti di lavoro veri e propri. » Tali concetti sono stati sanzionati appunto nella citata legge 3 aprile 1933, n. 437, la quale, con la sua chiara dizione, mentre estende ai rapporti contrattuali in corso la disciplina della legge 3 aprile 1926, n. 563, particolarmente per quanto si attiene all'obbligatorietà dell'applicazione dei capitoli concordati, non infirma, anzi afferma la natura specifica dei rapporti contrattuali stessi, in quanto al capoverso dell'articolo 1 dice: « Tali capitoli, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto », riallacciandosi così e facendo propri i postulati che dianzi ho enunciato.

A conforto di quanto ho citato si aggiunga che la carta della mezzadria, successivamente, ribadisce in pieno tutti questi concetti affermando che « il rapporto di mezzadria che si determina fra i singoli mediante la scritta colonica sulla base e in armonia dei patti generali, è uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione fra i contraenti ». (*Applausi*).

Da ciò risulta che i mezzadri, i coloni parziari, ecc., hanno una figura ben distinta ed autonoma che non può confondersi con quella del lavoratore puro e semplice, e pertanto la estensione del libretto di lavoro alle predette categorie non trova fondamento né nei precedenti legislativi, né nella realtà sociale, giuridica ed economica.

D'altra parte, ammettendo anche applicabili alle categorie in oggetto le disposizioni di legge relative al libretto di lavoro, non si vede quali benefici pratici ad esse categorie potrebbero derivare. Infatti i rapporti contrattuali stessi cominciano col non essere imperniati sull'individuo, cui particolarmente il libretto di lavoro si riferisce, bensì sulla famiglia; il che evidentemente basta per indi-

care la natura diversa del rapporto contrattuale. Poi, tali rapporti si svolgono in modo tutt'affatto diverso dalla pura e semplice prestazione di lavoro e non richiedono, come quest'ultima, nel loro svolgimento di essere seguiti per l'eventuale controllo delle retribuzioni, ecc.: possono bensì richiedere una particolare vigilanza per quanto si attiene allo svolgimento della parte economica del rapporto, il che è già nella pratica ed è ampiamente garantito dalle disposizioni di legge e dalla carta della mezzadria, con l'istituto del libretto colonico.

Onorevoli Camerati! Concludendo; quanto ho esposto, e ciò desidero sia ben chiaro, oltre a non corrispondere ad alcun intendimento di privare categorie, tanto benemerite, dei benefici del libretto di lavoro, risente esclusivamente del timore che, qualora il proposto emendamento fosse accolto, si venga ad abbassare il tono e il grado di queste categorie tanto benemerite, ripeto, di mezzadri e di compartecipi (*Approvazioni*) e si venga a ritardare quella che è la loro giusta ascesa nella scala sociale, incitata e favorita dallo Stato corporativo, che nella piccola proprietà coltivatrice, che nella settimana decorsa è stata all'ordine del giorno con la legge sulla integralità della bonifica, vede le proprie fanterie rurali proiettate verso il futuro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Cianetti.

CIANETTI. Onorevoli Camerati, è stato ricordato che questo disegno di legge colma una lacuna non indifferente della nostra legislazione sociale. E io non sono salito certo alla tribuna per ricordare questo e per spiegarlo nei suoi dettagli, ma esclusivamente per fare alcune osservazioni di carattere generale e particolare. È importante che il libretto di lavoro, deliberato dalla Commissione permanente per la legislazione sul lavoro alcuni mesi fa, sia emanato in un momento delicato e importante come l'attuale, cioè dopo la istituzione delle corporazioni e dopo la riforma degli uffici di collocamento, riforma quest'ultima posta allo studio dal Ministero delle corporazioni e in corso di attuazione. Le organizzazioni dei lavoratori, anche se attraverso le loro assemblee ed attraverso la relazione del camerata Angelini hanno manifestato qualche dubbio, qualche incertezza, o il desiderio di vedere trasformato in senso migliore il libretto di lavoro, non possono non esprimere la loro viva riconoscenza al Ministero delle corporazioni per avere affrettata la

discussione su questo disegno di legge che, se anche non realizza al cento per cento le aspirazioni della organizzazione dei lavoratori, rappresenta tuttavia un progresso che gli operai italiani saluteranno con vero compiacimento. (*Applausi*).

Il Ministero delle corporazioni potrà o meno accogliere alcuni emendamenti che sono stati proposti dall'onorevole relatore e dai Camerati che mi hanno preceduto in questa tribuna. È certo però che le osservazioni, fatte in sede di discussione, serviranno al Ministero stesso di orientamento nella formazione del regolamento e potranno costituire soprattutto delle raccomandazioni allorché il Ministero delle corporazioni darà disposizioni ai suoi organi competenti per l'applicazione pratica della legge. Comunque, la politica realizzatrice e costruttiva del Fascismo ci ha insegnato che allorché una istituzione è stata creata, essa costituisce un punto di partenza dal quale si prendono le mosse per tutti quei miglioramenti ed adattamenti che le necessità sopravvenienti consiglieranno.

Qualche Camerata, nel suo entusiasmo, ha manifestato il dubbio che i lavoratori, non trovando forse nel libretto di lavoro tutti gli elementi che corrispondono e rappresentano l'aspetto particolare e generale della loro vita, non sentano in tutta la loro ampiezza i benefici che esso comporta. Ma molte volte il meglio è nemico del bene e allora non possiamo non sottolineare che il libretto di lavoro, previsto dal Ministero delle corporazioni, rappresenta un punto notevole di partenza che — come ho detto — potrà essere migliorato in seguito. Anche così, il libretto di lavoro costituisce una notevole realizzazione. L'inclusione dei lavoratori a domicilio nell'obbligo di avere il libretto, merita il più alto rilievo, poiché questi lavoratori non vanno considerati a sé stanti, come ha affermato il camerata Agodi, nel suo caloroso discorso, per ottenere l'inclusione dei compartecipanti e dei coltivatori diretti, ma come veri prestatori d'opera alle dipendenze di una o più imprese. Appunto per questo è bene stabilire la loro precisa individuazione, per evitare soprattutto che in periodi di depressione economica, se non inquadrati nella disciplina sindacale e contrattuale, possano costituire un serio pericolo proprio per quella piccola e media industria, che al di sopra di tutto noi italiani vogliamo difendere.

Fra le osservazioni più importanti che sono state formulate, c'è quella relativa al

desiderio espresso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinché il libretto di lavoro venga rilasciato dai podestà attraverso le organizzazioni sindacali.

Non so se, dopo l'approvazione del Senato, il Ministero delle corporazioni potrà accettare questo emendamento. Comunque, sono certo che si potrà trovare il modo di venire incontro almeno parzialmente a questo desiderio.

Malattie. — Camerata Scotti, bisogna porsi su un terreno di umanità. Il Fascismo ha posto i rapporti sindacali su di un piano più elevato delle aride teorie e li ha portati nel campo rovente della politica, nel quale è il cuore, il sentimento, è l'elemento umano che deve prevalere.

Alle obiezioni mosse potrei rispondere senza traccia d'ironia che se un giorno il Fascismo nel disciplinare, nel regolamentare l'attività di tutti gli italiani venisse nella determinazione di istituire un libretto di riconoscimento, un libretto di lavoro per tutti indistintamente, a qualsiasi categoria si appartenga, noi non chiederemmo certo di veder annotate sul libretto le malattie che tutti gli italiani hanno avuto. (*Applausi* — *Commenti*).

Oggi che gli uffici di collocamento attraverso la riforma amministrativa e tecnica vengono posti sempre più sotto il controllo dello Stato, penso sia opportuno dar loro la possibilità di aggiornare, per la parte che li riguarda, il libretto di lavoro.

Così come sarà opportuno che il Ministero delle corporazioni, anche se non accetta gli emendamenti proposti, trovi il modo di stabilire che il libretto di lavoro venga dato agli stranieri, sì, dai podestà, ma per il tramite dei sindacati e degli uffici di collocamento. Questo con particolare riferimento ad alcune speciali categorie di lavoratori, come quelle dello spettacolo, per le quali è bene disciplinare l'assunzione.

Ma la parte centrale delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dai Camerati che mi hanno preceduto in questa tribuna, è il suggerito emendamento all'articolo 7 del decreto stesso.

Si è chiesto in sostanza che non si aspetti che sorga la vertenza per dare possibilità alle organizzazioni dei lavoratori di ottenere in visione il libretto di lavoro, perchè tutti siamo convinti che bisogna rendere più rispondente la vita sindacale mano a mano che progredisce la legislazione sui contratti collettivi e sulle vertenze, per dare la possibilità ai sindacati dei lavoratori di non stare

a svolgere continuamente un'attività litigiosa, ma di potersi più compiutamente dedicare all'opera di educazione e di elevazione sociale che dalla Carta del lavoro è affidata alle organizzazioni sindacali. (*Applausi*).

Non bisogna aspettare la vertenza. Si è parlato di controllo. Ma nessuno di noi, io dico, nessuno di noi, ha sognato di offendersi la prima volta che ha letto il Codice penale soltanto perchè in esso sono comminate le pene per i delitti.

Il Regime fascista compie nel terreno sociale anche una funzione preventiva oltre che repressiva.

L'onorevole Ferroni diceva che l'emendamento all'articolo 7 è lesivo del principio di controllo riservato all'autorità statale, e dicevano altri: « ma allora noi vogliamo dare nuovi compiti di vigilanza alle organizzazioni dei lavoratori? » Si domanda inoltre: « perchè avere tutte queste diffidenze nei confronti dei datori di lavoro? » Ed io rispondo: perchè tutte queste suscettibilità dal momento che le organizzazioni sindacali hanno compiti sociali tanto ben definiti dalla legislazione fascista e dalla Carta del lavoro?

Del resto noi non vogliamo dare nuovi compiti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La dichiarazione XXIV della Carta del lavoro assegna ai sindacati un'azione selettiva diretta ad elevare sempre più la capacità tecnica dei lavoratori.

Ed inoltre i recenti provvedimenti sulla riforma delle Confederazioni hanno stabilito che lo Stato in determinati momenti può anche dare alle Confederazioni compiti che sono di sua pertinenza.

I soli organi dello Stato, però, non bastano per il controllo. Altrimenti adremmo incontro ad una vera elefantiasi burocratica, che certamente non è nelle intenzioni dello Stato, anche perchè vicino alla attuale necessaria burocrazia delle organizzazioni sindacali non vi è bisogno di crearne un'altra accrescendo quella degli Ispettorati corporativi. Ora io penso che sia necessario che l'una integri l'altra perchè tutti insieme, organi corporativi ed organi sindacali, tendono allo stesso scopo: la vigilanza sull'applicazione delle leggi protettive del lavoro.

Eppoi l'onorevole Biggini ieri ha ricordato opportunamente che nel discorso a Milano il DUCE ha riconfermato la necessità della creazione di « una gerarchia nelle funzioni, nei meriti, nelle responsabilità e nella efficienza collettiva dei lavoratori ».

Il lavoratore è stimolato a migliorare continuamente. Il datore di lavoro in questo stimolo, che il lavoratore sente, trova garanzia per il suo interesse, e tutti insieme per l'interesse della collettività. Perchè nel periodo in cui si crea questo nuovo clima sociale nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in cui i rapporti si sviluppano e si accrescono, perchè il sindacato deve ignorare quella che è l'attività quotidiana, il perfezionamento ed il miglioramento dei lavoratori? Evitando alle organizzazioni la presa di visione dei libretti di lavoro, si evita e si impedisce di conoscere un documento fondamentale che individua in modo integrale la personalità del lavoratore! E questo certo non è stato nelle intenzioni del Governo Fascista allorché ha dato alle organizzazioni sindacali un maggiore potenziamento attraverso tutta la legislazione che va dalla legge 3 aprile 1926 in poi.

Si dice: per controllare la vita del lavoratore avete la busta-paga.

Prima di tutto non tutte le aziende hanno istituito le buste-paga. Ma questo è episodio e non conta.

Ammesso anche che la busta-paga fosse distribuita da tutte le aziende, non sarebbe lo stesso sufficiente per controllare la personalità dell'operaio.

Perchè il Sindacato non ha solo la funzione di difendere il salario del lavoratore, ma ha il diritto ed ha il dovere di conoscere il lavoratore, di individuarlo nelle sue classifiche e manifestazioni, nelle sue malattie, nei suoi bisogni di assistenza, ecc.

Eppoi nel mercato della mano d'opera il lavoratore bisogna che non sia un cartello dell'ufficio di collocamento, come è stato fin oggi, perchè è stato ignorato completamente nella sua unità familiare di lavoratore. Tanto che non sempre si è fatta una equa distribuzione del lavoro dagli uffici di collocamento, perchè molte volte si sono avviati operai sol perchè avevano acquisita una anzianità maggiore, e sono stati lasciati inoperosi altri con anzianità minore; mentre i primi potevano appartenere a famiglie con tre o quattro persone occupate nel lavoro, i secondi molto probabilmente erano dei capi di famiglia il cui lavoro costituiva il cespite unico di entrata per il bilancio familiare! Bisogna quindi, attraverso la costituzione del libretto di lavoro, che deve essere collegato con la riforma degli uffici di collocamento, individuare l'unità familiare del lavoratore, e quando l'avremo individuata arriveremo a compiere opera migliore,

s drammatizzando la disoccupazione, per potere vedere attraverso le cifre delle statistiche quale è la situazione effettiva della disoccupazione operaia.

Perchè in questi giorni in cui il popolo italiano, camerata Scotti, sta dando la prova migliore di solidarietà per operare il riassorbimento dei disoccupati, riassorbimento che si fa con la buona volontà degli industriali, è vero, ma anche e soprattutto con la solidarietà di tutti i lavoratori (*Applausi*), in questi giorni abbiamo avuto da fare delle interessanti constatazioni sulle cifre della disoccupazione, che dimostrano come essa vada contenuta in limiti ben più ristretti di quelli offerti dalla statistica, che non va presa a sè stante, ma opportunamente interpretata in rapporto alla fisionomia ed all'andamento delle industrie. (*Interruzione*).

L'episodio della donna di Varese che hanno rifiutato al lavoro non conta niente, perchè gli episodi non hanno mai fatto la storia.

In sostanza, se i sindacati dei lavoratori chiedono di poter prendere visione in qualsiasi momento del libretto di lavoro, non è per farla da padroni nelle aziende, ma è esclusivamente per contribuire sempre più a quella pacificazione sociale ed a quella distribuzione della giustizia sociale che è nello spirito della legislazione fascista e nella volontà precisa del DUCE.

I rapporti sindacali non si svolgono oggi sul terreno della lotta di classe, perchè noi facciamo un sindacalismo di responsabilità e non esistono più i classisti dei datori di lavoro e dei lavoratori; non esistono più; o per lo meno non dovrebbero esistere; quindi non bisogna aver timore dei controlli.

Noi rappresentanti dei lavoratori ci rifiutiamo di essere considerati i difensori degli interessi materiali di una classe; vogliamo invece compiere tutte quelle funzioni di educazione che la legge, la Carta del lavoro e la morale fascista hanno attribuito ai sindacati. Forse compiendo queste funzioni, potremo urtare contro i principî fondamentali che affiorano ogni tanto ad opera di una sola parte; ma allora ricorderemo che ci consideriamo degli uomini del Partito e, come tali, per fondamentali principî non riconosciamo altro che quelli contenuti nello Statuto del Partito nazionale fascista e nella dottrina di BENITO MUSSOLINI.

Questa legge rappresenta una conquista per i lavoratori; ed i lavoratori italiani salutano con gioia il libretto di lavoro ed esprimono al Capo del Governo e DUCE del Fascismo

tutta la loro riconoscenza di italiani e di fascisti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'ultimo oratore iscritto a parlare è l'onorevole camerata Baraldi. Ne ha facoltà.

BARALDI. Onorevoli Camerati, dopo le considerazioni molto importanti dei Camerati che mi hanno preceduto, non saranno vane le modestissime e brevissime mie parole, che vogliono essere quelle del rappresentante dei tecnici agrari e dei conduttori di aziende agrarie, che non solo con le parole, ma anche con l'azione hanno dimostrato di lavorare in umiltà e magari soffrire in silenzio; che ieri come oggi sono tenaci nella più bella delle battaglie, quella per l'economia nazionale.

Nella relazione del camerata Angelini ho notato qualche inesattezza, inesattezza che il più delle volte viene riscontrata in tutti coloro che, studiando troppo, finiscono col perdere di vista quella meta che si chiama realtà. (*Commenti — Si ride*)

Ad ogni modo, quel fattore inesorabile che si chiama tempo farà toccare con mano all'onorevole Angelini quelle verità che qualche volta, dico qualche volta, non si possono vedere né a Montecitorio né in qualche ufficio della Confederazione o dei Sindacati. (*Commenti*).

In tema di libretto di lavoro voglio ricordare che i conduttori di aziende agrarie sono particolarmente vicini a questa istituzione, perchè la loro opera si svolge accanto ai contadini, che vedono nel libretto di lavoro la più salda base per la loro elevazione. A questo riguardo bisogna tenere presente che le mansioni del contadino non devono essere ritenute poi tanto semplici; perchè essere un capace contadino è, tante volte, più difficile che essere un buon meccanico. A questo riguardo ritengo doveroso che sia seguita attentamente la tenuta dei libretti di lavoro dei contadini e che quindi alla direzione di aziende agrarie siano messe delle persone competenti.

Non sarà certamente il patriarcale capocchia o il fattore, come chiamar si vuole, l'uno e l'altro pressochè analfabeti (purtroppo nell'anno XIII essi sono ancora alla direzione della quasi totalità delle aziende agrarie), ripeto non saranno costoro che avranno la capacità e l'attitudine di valutare la tenuta del libretto di lavoro, mediante la quale si può rispecchiare esattamente la figura del lavoratore.

Auguriamoci che con l'applicazione della legge sulle corporazioni, alla direzione delle

aziende agrarie siano messi quei tecnici agrari, che non solo porteranno il contributo prezioso della loro opera nella buona tenuta agraria, ma effettivamente potranno anche dedicarsi alla istruzione del contadino.

Istruzione del contadino che sento di poter dire avere sotto diversi punti di vista un valore decisivo. Ho detto decisivo, onorevoli Camerati, e non a caso. Sempre in tema di libretto di lavoro, che — non dimentichiamo — fa parte integrale di quel documento estremamente storico che è la Carta del Lavoro, Carta del Lavoro che dovrebbe essere imparata come una preghiera, sento di dover raccomandare ai dirigenti sindacali di far opera assidua e tenace affinchè tutti i lavoratori, non solo i lavoratori del cervello, ma anche quelli del braccio, abbiano ad essere incamminati verso una maggiore conoscenza di quella cosa che si chiama educazione politica, ed allora certi spinosi problemi del lavoro potrebbero anche trovare una più nobile e più significativa soluzione.

Noi sappiamo che il corporativismo è essenzialmente problema di educazione, e che l'educazione integrale e totalitaria è oggi il presupposto e il coronamento di tutte le audacie, il fondo vivo della nostra guerriera umanità. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Onorevole relatore, ha qualcosa da aggiungere alla brillante relazione scritta?

ANGELINI, *relatore*. Nulla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per brevi dichiarazioni, l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Ne ha facoltà.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ringrazio la Commissione parlamentare e in modo particolarissimo il relatore per l'opera diligente e intelligente data nell'esame di questo disegno di legge, e ringrazio anche i Camerati che sul disegno di legge hanno preso la parola, portando tutti, pur da punti di vista diversi, un notevole contributo di chiarificazione del provvedimento sottoposto all'esame e alla deliberazione della Camera dei Deputati.

Il provvedimento di legge è stato ampiamente elaborato. Ha avuto innanzi tutto una elaborazione in sede corporativa, ha avuto poi una discussione minuziosa sul suo testo in Senato ed ora alla Camera. È opportuno che la Commissione parlamentare non insista nei suoi emendamenti. Il Governo dichiara che delle osservazioni contenute nella relazione e anche degli emendamenti terrà opportuno

conto, quando dovrà compilare e approvare le norme integrative di cui all'articolo 15.

Noi ci troviamo di fronte a un provvedimento di molta importanza, che dovrà avere innanzitutto una graduale applicazione, che potrà avere anche dei perfezionamenti. La minuziosità delle disposizioni può talvolta nuocere allo sviluppo del provvedimento, che solo dal tempo potrà avere maggiore estensione e più dettagliata regolamentazione.

In modo particolare alla Commissione parlamentare e agli onorevoli Camerati, che hanno preso la parola, io desidero far presente che il disegno di legge contempla all'articolo 1, n. 4, la esclusione dall'obbligo del libretto di lavoro dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, non per privare dei lavoratori di un documento di cui si riconosce l'alta importanza, ma appunto perchè non si tratta di lavoratori salariati, o comunque retribuiti con la comune retribuzione. Se accogliessimo il concetto contenuto nella relazione parlamentare, e cioè che «la compartecipazione non è che una particolare forma di retribuzione in natura, anzichè in denaro», noi verremmo precisamente a contraddire a tutta quella utile attività che ha svolto e svolge l'organizzazione dei lavoratori dell'agricoltura, tendente ad elevare questa categoria, attraverso la compartecipazione, e a farla assurgere a forme più progredite di attività economica. (*Applausi*). E quando si parla, come si parla nell'articolo 1, di lavoratori esclusivamente a compartecipazione, si parla non di coloro che danno saltuaria opera di compartecipazione, ma di coloro che nella compartecipazione, forma progredita di consociazione, e non di contratto di lavoro nel vecchio e tradizionale senso della parola, tendono ad ascendere, come ha giustamente rilevato il camerata Nannini, verso quella che è la meta che il Fascismo si è prefissa nel lavoro agrario: la piccola proprietà coltivatrice. (*Approvazioni*).

Pertanto su questo argomento io prego la Commissione parlamentare di non insistere, anche perchè la concessione del libretto non avrebbe alcuna importanza pratica. Vi sono libretti colonici, vi sono altri libretti in altre forme di compartecipazione, che quasi rappresentano un conto generale della consociazione, quindi qualche cosa che eleva anche in questo il lavoratore a un compartecipe, a un consociato nella conduzione della terra. E questi libretti potranno domani essere perfezionati dalla buona vo-

lontà di collaborazione delle Associazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Per quanto ha riferimento alla proposta di emendamento dell'articolo 3, n. 6, e cioè per quanto si riferisce all'indicazione delle malattie, onorevoli camerati, è evidente che nelle norme integrative di questo disegno di legge dovranno essere precisate quali malattie dovranno essere indicate nel libretto di lavoro. Voglio anche rilevare che, se si volesse accogliere quella tesi estensiva che ha sostenuto il camerata Scotti, noi troveremo nella legislazione positiva un ostacolo, perchè il medico non può e non deve indicare a terzi la natura della malattia se non in quanto vi sia una ragione, il che avviene nel caso della malattia professionale e della malaria. Può essere dubbia l'opportunità di inserire la menzione della tubercolosi, in quanto questa dà diritto a prestazioni assicurative.

Concludendo, potrebbe quindi, nei casi di malattie diverse da quelle suindicate, essere annotata nel libretto l'assenza, ma non la natura delle altre malattie, che non possiamo nè dobbiamo indicare nel libretto del lavoro, perchè non gioverebbe a nulla e avvilirebbe in taluni casi il lavoratore che vedesse scritta la ragione del suo male senza un vantaggio di carattere individuale e tanto meno di carattere sociale. (*Applausi*).

Mi occuperò ora dei due punti che sono stati oggetto di particolare discussione: quello dell'intervento dell'associazione sindacale per quanto ha riferimento al rilascio del libretto di lavoro, e quello dell'intervento dell'associazione sindacale dei lavoratori per la visione e quindi il controllo delle indicazioni contenute nel libretto di lavoro. Per il primo punto è pacifico che il libretto non può essere rilasciato che dal Podestà, cioè da un pubblico ufficiale che certifichi sotto la sua responsabilità, con le garanzie e con le cautele che sono necessarie, non solo la individualità del lavoratore, ma tutte quelle condizioni e tutte quelle indicazioni che servono a precisare la condizione del lavoratore e della sua famiglia, i suoi precedenti politici e i suoi precedenti militari, la sua istruzione e la sua capacità professionale. È evidente che l'associazione professionale non solo può ma deve intervenire a collaborare, ma non potremmo sancire che il rilascio avvenga per mezzo dell'Associazione sindacale, sia perchè non possiamo precisare a priori quale associazione sindacale dovrebbe intervenire, e probabilmente sarebbe la più sollecita o la più diffusa capillarmente a

intervenire, anche quando non si tratti della sua categoria; e non possiamo neanche farlo per una ragione: che le organizzazioni sindacali non hanno una attrezzatura così diffusa da poter essere sempre, in ogni caso, presenti. Lo facciamo con quel senso di buona volontà che porterà nella pratica a vincere anche le presenti difficoltà, e a dare tale collaborazione ai Podestà e allo Stato, che ne hanno il più vivo e il più ampio desiderio.

Così per quanto riguarda gli stranieri, è evidente che, se nell'altro caso dovremo richiedere la collaborazione, qui dovremo richiedere l'intervento degli organi statali.

Per quanto invece riguarda l'intervento delle associazioni sindacali dei lavoratori per la visione del libretto di lavoro, e quindi per le indagini sulle indicazioni, il camerata Scotti deve considerare che noi non possiamo dare, né dovremo dare, un'interpretazione così restrittiva che solo quando sia sorto il litigio possa l'organizzazione sindacale intervenire. Non per una ragione di controllo nel senso che si è voluto dare a questa parola, ma per una funzione di assistenza, onde ottenere che vi sia piena e sincera rispondenza fra le annotazioni del libretto e la condizione del lavoratore, e cioè la sua qualifica, la sua retribuzione e tutte le varie provvidenze che derivano dalle leggi e dai patti collettivi di lavoro.

Bisogna sgombrare il nostro animo da eccessivi timori, consentendo che alla parola « controversia » sia attribuita l'interpretazione di contestazione in atto e non soltanto di procedura litigiosa già iniziata.

L'intervento dell'Associazione professionale avrà così il carattere non di vigilanza ma di assistenza, dovuta e necessaria. (*Applausi*).

Onorevoli Camerati, dopo queste dichiarazioni non resta al Governo che aggiungere una considerazione. Queste disposizioni non sono una provvidenza a favore dei lavoratori. È di vecchio stile questo termine. È qualche cosa di più questo disegno di legge che viene presentato all'approvazione del Parlamento quando si è manifestato il senso di solidarietà delle categorie sociali nel riassorbimento dei disoccupati, e quando è in corso la riforma degli Uffici di collocamento, perché meglio rispondano non solo ai fini della rilevazione dell'occupazione o della disoccupazione, ma ai fini di una distribuzione del lavoro più larga e più equa. E permettete che io ponga in rilievo un'altra cosa. Io ricordo un recente discorso del Duce sul finire dell'anno XII a Milano. In quel discorso era posto in rilievo

che l'ordinamento corporativo ha due aspetti: il benessere del popolo, la potenza anche militare della Nazione.

Questo disegno di legge, che ha altissima importanza politica e sociale, si porta all'approvazione del Parlamento nello stesso giorno in cui la Camera dei Deputati approverà la legge per la pre e post-militare. Rappresenta, questo, indubbiamente, un carattere e un significato, quello che il benessere del popolo è congiunto alla potenza della Nazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni ha già dichiarato di non accettare gli emendamenti proposti dalla Commissione. Onorevole relatore, ella vi insiste?

ANGELINI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura del testo approvato dal Senato del Regno, nell'intesa che, dove non vi siano emendamenti o osservazioni, gli articoli, come di consueto, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoratori a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1°) la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2°) il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda;

3°) la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa vige l'obbligo di un particolare libretto;

4°) i lavoratori esclusivamente a partecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5°) il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché il personale avventizio ordinario delle Ferrovie dello Stato;

6°) il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

I libretti saranno conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro delle corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle corporazioni ai podestà, che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal Ministero delle corporazioni.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sarà rilasciato dalla Autorità marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai Podestà dalla presente legge, e sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri delle corporazioni e delle comunicazioni.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dai Circoli dell'Ispettorato Corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

(È approvato).

ART. 3.

Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1º) le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli, se il titolare è stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex-combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2º) il grado di istruzione;

3º) il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4º) il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'Associazione professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

5º) gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;

6º) le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

7º) il numero della tessera d'Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

8º) ogni altra indicazione prescritta dal Ministro delle corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 4.

Il Podestà, nell'apportare sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascriverà anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorità e accerterà che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

(È approvato).

ART. 5.

È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

(È approvato).

ART. 6.

Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

(È approvato).

ART. 7.

Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o dell'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato all'Ispettorato Corporativo, il quale potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

(È approvato).

ART. 8.

È vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo è prescritto.

All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'Ufficio di collocamento, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'Ufficio vi apporrà il suo timbro e lo restituirà al lavoratore.

(È approvato).

ART. 9.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato duplicato dal Podestà, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto, di cui ai numeri 4, 5 e 6 del precedente articolo 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il Podestà, al quale sia richiesto il duplicato, si varrà delle notizie, fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti

in atti o comunicate dall'Ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato Corporativo può ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte, potrà essere rilasciato dal Podestà un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3, anche il numero del precedente libretto.

I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l'azienda e da questo comune a quello che emise il libretto.

(È approvato).

ART. 10.

Salvo il disposto dell'articolo 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'articolo 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3. L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 decorre dalla scadenza del settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro delle corporazioni può autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facoltà può dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

(È approvato).

ART. 11.

Salvo il disposto dell'articolo 14 e fermo restando il disposto dell'articolo 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavo-

ratori in questa contemplati, l'articolo 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro delle corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro delle corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.

(È approvato).

ART. 12.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da lire 20 a lire 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 10,000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire 100 a lire 10,000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 10,000.

Le disposizioni contenute nel 1º comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

(È approvato).

ART. 13.

Alle spese occorrenti per la fornitura ai comuni di libretti da rilasciarsi gratuitamente, ai sensi del 2º comma dell'articolo 2, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il Ministero delle corporazioni con apposito stanziamento sul Fondo speciale delle corporazioni.

(È approvato).

ART. 14.

Nei primi tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro delle corporazioni può limitarne l'applicazione a determinate categorie professionali.

(È approvato).

ART. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro delle corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto un'ammenda fino al massimo di lire 2000.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra. (*Stampato* n. 159-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo della Commissione concordato col Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra, con la seguente modificazione:

all'articolo 2, alle parole e di tre tecnici sono sostituite le altre e di due tecnici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(A questo punto Sua Eccellenza il Capo del Governo lascia il suo seggio, salutato da vivissimi prolungati applausi e da grida reiterate di: Duce! Duce!).

Discussione del disegno di legge: Modifica della composizione del Comitato di amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica della composizione del Comitato di amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia (*Stampato* n. 380-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Maraini. Ne ha facoltà.

MARAINI. Onorevoli Camerati! I due provvedimenti sui quali siete chiamati a decidere, riguardano le due massime Esposizioni internazionali d'arte pura e decorativa che si tengono in Italia, e hanno per oggetto lo stesso argomento, — come dalle relazioni sotto i vostri occhi, dei camerati Mezzi e Suppiej: Modifica, su proposta di S. E. il Capo del Governo, nella composizione dei loro Comitati d'amministrazione. Consentitemi, quindi, di dire insieme d'ambidue.

L'Ente autonomo della Biennale di Venezia è amministrato da cinque membri, dei quali due sono nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, due dal Ministero delle corporazioni, ed uno dal Ministero dell'interno, su proposta del podestà di Venezia.

Ora, con il primo provvedimento in discussione, si richiede che nel Comitato amministrativo dell'Ente Biennale di Venezia, vengano nominati due altri membri: uno a rappresentare il P. N. F. e l'altro il S. N. B. A.; col secondo provvedimento, che nel Comitato amministrativo dell'Ente Triennale di Milano venga nominato un altro membro a rappresentare il S. N. B. A. Come si vede, l'unica differenza da rilevare tra i due provvedimenti è che nel secondo non è compresa la nomina del rappresentante del P. N. F. Ma a correggere tale omissione ha già pensato l'onorevole relatore con il suo emendamento, al quale unisco la mia più calda e convinta adesione. Poichè, oltre le ragioni generali, nei riguardi particolari dell'arte, il Partito ha sempre svolto la più fervida ed illuminata opera di interessamento, indicando concorsi, assegnando premi e potenziando tutte le manifestazioni artistiche.

La ragione di queste nomine? Quella di coordinare in modo più completo l'insieme delle Mostre d'arte e di collegarle definiti-

vamente agli organi più squisitamente politici e tecnici della vita nazionale, fatto la cui importanza può misurarsi solo se si tenga conto del profondo mutamento avvenuto nelle cose d'arte italiane nel volger di questi ultimissimi anni.

Si può dire che fino al 1926 nessuna norma regolasse in alcun modo le Esposizioni e le manifestazioni artistiche in generale. Tutto era lasciato all'arbitrio di Società promotrici o di Circoli artistici o di iniziative private e mercantili. Di esposizioni ufficialmente protette dal Governo non vi erano che quelle, caso per caso, messe sotto il patronato di questo o quel Ministero; comprese fra queste anche la Biennale di Venezia che, malgrado la sua riconosciuta importanza, doveva ogni volta chiedere il contributo governativo che le permettesse di esser tenuta. Nei primi anni del Fascismo le cose mutarono; per quanto cominciasse allora a delinearsi l'intenzione di estendere anche al campo dell'arte i criteri di disciplina che già erano stati applicati e ormai regolavano la vita nazionale.

È che ancora sussisteva la superstizione di una congenita indisciplinabilità degli artisti, considerati come esseri un po' capricciosi, un po' ribelli, inadattabili alle normali esigenze della società e dell'esistenza quotidiana. Superstizione che arrivava sino quasi a compiacersi di questo stato di cose, perchè creava, nel monotono panorama delle abitudini comuni, delle diversità e delle eccezioni in sè stesse interessanti e divertenti. Ma tutto questo in fondo andava a scapito proprio degli artisti, della loro posizione, della loro dignità e del loro lavoro.

La verità è, invece, che se gli artisti non hanno gli obblighi fissi e gli orari di un impiego o di una professione a crear loro una regola di lavoro metodica, questa regola è loro imposta dalla natura stessa dell'opera che sono chiamati a compiere e dei materiali in cui debbono realizzarla. Regola che si avvicina di più, per questo lato, a quelle che sono le necessità dell'artigiano e dell'operaio, vivificate però dall'alta fiamma del pensiero, che, con il suo calore, trasforma la materia bruta in opera di bellezza. Per arrivare così a dominare le esigenze dell'affresco o del marmo, della tela o del bronzo, quante rinunce, quante costrizioni, quante pazienti applicazioni di procedimenti che richiedono calcoli di tempo, di resistenza, di peso, di danaro e così via! Non è dunque di disciplina spirituale e lavorativa che mancassero gli artisti, ma piuttosto di considerazione di

queste loro qualità da parte di chi avrebbe potuto e dovuto guidarli, da parte dello Stato, che si contentava di dar loro un insegnamento stantio e ammuffito negli Istituti di Belle Arti, senza più ricordarsi della loro esistenza, se non per qualche nomina accademica quando ormai erano vecchi e finiti.

Il Fascismo ha sentito tutta l'ingiustizia di questo stato di cose, e negli anni tra il '26 e il '27 vi pose termine con due provvedimenti di fondamentale importanza: la fondazione del Sindacato Belle Arti e il riconoscimento della Biennale veneziana come massima Esposizione italiana al più alto grado di una gerarchia di Esposizioni in collegamento le une con le altre. Questi provvedimenti, se da prima incontrarono qualche diffidenza e qualche ostacolo soprattutto in coloro che non sapevano disfarsi del cliché dell'artista bohème, finirono poi rapidamente col mutare le condizioni degli artisti e dell'arte, in Italia, portandole ad un ordine e ad una efficienza assolutamente nuovi, e perciò guardate ad esempio anche dagli altri paesi.

Per dirla in breve, con essi agli artisti veniva riconosciuto il dovere, ed insieme il diritto, di occuparsi con piena responsabilità di quanto fosse inerente all'esercizio della loro arte come categoria competente ufficialmente riconosciuta ed organizzata: e veniva creata, come mezzo particolarmente adatto di inquadramento e di controllo della attività artistica nazionale, una intelaiatura di esposizioni destinata a funzionare come stimolo e vaglio della produzione, con un ritmo annuale per le locali Mostre Interprovinciali e Biennale, Triennale e Quadriennale, per le Mostre di indole nazionale ed internazionale, dando loro sede fissa: Venezia, Milano, Roma. S'intende che, fissati così i punti di partenza, venissero attraverso i Sindacati Belle Arti affrontati tutti gli alti problemi inerenti e connessi colle professioni artistiche che non avevano mai prima trovato una loro sede, e che i problemi di indole artistica venissero trattati invece attraverso le Esposizioni. Cosicché ogni aspetto della vita artistica nazionale poté diventare oggetto delle più attente cure, e ricevere un impulso pari a tutto il complesso della vita italiana.

Il modo con il quale gli artisti hanno corrisposto a questo interessamento del Governo Fascista ha provato quanto giusto fosse il rivolgersi a loro con tanta fiducia. Poiché, se vi furono delle esitazioni, furono veramente di una minoranza trascurabile, da cercarsi piuttosto negli uomini di età

già matura ed arrivati. Ma la grande massa, specialmente dei giovani, nella generosità del suo istinto, sentì subito quali magnifiche possibilità di elevazione fossero nel nobile appello loro rivolto dal Fascismo e, immediatamente e spontaneamente, si inquadrò nei ranghi che, provincia per provincia, il Sindacato veniva costituendo. Così, nello stesso 1927, si poteva tenere in Firenze la prima Mostra Sindacale, seguita poi subito da quella di Trieste e di Palermo. Nel 1928, oltre queste città, anche Milano, Torino, Napoli, Genova attuavano le loro mostre; e nel 1929 tutti i centri, sedi dei Sindacati: Roma, Bologna, Perugia, Venezia, Ancona e così via, completavano questa intelaiatura di mostre sindacali. Da allora, cioè dal 1930 in poi, diciotto sono le Mostre che si tengono annualmente nelle città sedi di Sindacati Interprovinciali, ciascuna per gli artisti della zona retta dal locale Sindacato. E da quest'anno XIII, '34-35, tutto l'insieme di queste Mostre, costituisce un calendario che viene approvato a principio d'anno fascista, con la dotazione, per ogni Mostra, di un premio del DUCE, uno del Partito e acquisti da parte della Confederazione Professionisti ed Artisti, del Ministero dell'educazione nazionale e delle Corporazioni.

È attraverso la selezione permessa da queste Mostre, ove affluiscono con particolare impegno gli artisti giovani, che si giunge alle maggiori esposizioni, pure essendo i Littoriali della Cultura e dell'Arte e i recentissimi Ludi Juveniles dei magnifici vivai di nuovissime energie, e pure essendovi tutto il vasto campo delle iniziative private del commercio d'arte e delle associazioni artistiche ad offrire liberamente ad ogni talento, ad ogni velleità artistica, di cimentarsi ed affrontare il giudizio del pubblico. Ben si comprende come qui il discorso potrebbe farsi più ampio ed esteso, tante sono le manifestazioni che così pullulano tra le larghe maglie della organizzazione sindacale. Basti dire che, da un attento computo fatto attraverso il bollettino appositamente pubblicato dalla Biennale, il totale delle Mostre in Italia è asceso nel 1934 a 360 cioè in media 30 al mese. Una nuova ogni giorno: cifra esorbitante, la quale, seppure si ammette essere necessarie migliaia di opere inutili per produrre un'opera d'arte destinata a restare, al pari dei semi della vita in natura, deve far pensare alla necessità di dare maggiore unità e rigore all'ordinamento delle Mostre ed al loro coordinamento in dipendenza del sindacato Belle Arti, in quanto regolatore

del loro numero e del loro carattere, e del Partito in quanto solo giudice e armonizzatore della vita della Nazione.

A raggiungere tale unità e coordinamento delle due massime esposizioni internazionali: della Biennale di Venezia per le arti pure, e della Triennale di Milano per le arti decorative e l'architettura, mirano appunto i provvedimenti oggi proposti. Ora se, onorevoli Camerati, per dimostrare e documentare l'opportunità della loro approvazione mi sono arrestato piuttosto sopra l'ordinamento generale artistico sindacale, e sulle minori esposizioni, anzichè sulle due cui i provvedimenti si riferiscono, è perchè la loro fama è già tanto diffusa, da non abbisognare di nuove illustrazioni.

Dirò in ogni modo che, al di sopra di qualunque divergenza e critica d'indole estetica, la Triennale di Milano si è dimostrata alla prima prova un vivo centro propulsore di idee e di produzione nel campo dell'arte decorativa e applicata, portando l'Italia a competere con le più vecchie Nazioni d'Europa e d'America, agguerrite da anni nel difficile problema di rinnovare il gusto dell'arredo; e che la Biennale di Venezia, giunta alla sua XIX prova, ha, si può dire, in questi ultimi anni rinverditi gli allori colti sin da prima della guerra, affermando nelle arti figurative la posizione di primato raggiunta dall'Italia, ed ampliando il suo programma sino a comprendervi la musica, il teatro, la poesia ed il cinema, con un successo che ha reso Venezia centro frequentatissimo e ambitissimo delle arti d'oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Maraini, le ricordo che il Regolamento della Camera non consente di leggere più di 15 minuti.

MARAINI. Ho finito, onorevole Presidente. Queste le due istituzioni oggetto dei presenti provvedimenti; e nominerò accanto ad essi la Quadriennale che proprio in questi giorni ha chiesto le medesime rappresentanze.

Ma l'importanza del fatto che proprio in esse venga raggiunto il pieno concorso delle due forze politiche e tecniche su cui si impenna l'Italia d'oggi, sta in questo che in arte più che in qualunque altro campo, l'esempio migliore è quello che venga dall'alto. Ogni miglioramento, quindi, realizzato nelle due massime istituzioni artistiche italiane, si rifletterà in modo benefico su tutte le altre minori che cercheranno di adeguarsi a quelle. E nessuna parola più vigile ed alta potrà illuminare i Comitati amministrativi cui incombe tanta responsabilità, di quella che al rappresentante del sindacato Belle

Arti saprà dettare la competenza del mestiere; e al rappresentante del Partito Nazionale Fascista, cui va la gratitudine di tutti gli artisti italiani per la continua sagacia e protezione accordata all'arte, saprà ispirare la visione dei destini e dei bisogni della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, che istituisce un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale d'arte di Venezia » è sostituito dal seguente:

« L'Ente autonomo è amministrato da un Comitato composto di sette membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, due su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, due su proposta del Ministro per le corporazioni, uno su proposta del Ministro per l'interno, in base a designazione del podestà di Venezia, uno su proposta del segretario del Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Partito stesso ed uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, designato dall'organizzazione stessa per tramite della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti ».

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Ente, il quale è nominato, con decreto del Capo del Governo, fra i componenti del Comitato stesso.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica della composizione del Consiglio di ammini-

strazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano. (*Stampato* n. 381-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che la Commissione ha presentato un testo modificato.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, che istituisce l'Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura » in Milano, è sostituito dal seguente articolo:

« L'Ente autonomo per l'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione composto di sette membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, due su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, due su proposta del Ministro per le corporazioni, uno su proposta del Ministro per l'interno, in base a designazione del Podestà di Milano, uno su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Partito stesso ed uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, designato dalla organizzazione stessa, pel tramite della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

Il presidente sarà nominato, fra i membri del Consiglio, con decreto del Capo del Governo ».

PRESIDENTE. A questo testo l'onorevole camerata Calza Bini ha proposto il seguente emendamento:

Alla parola: sette, sostituire: otto;

Dopo le parole: giuridicamente riconosciuta delle belle arti, aggiungere: e uno in rappresentanza dell'organizzazione giuridicamente riconosciuta dei sindacati fascisti degli architetti;

Alla parola: designato, sostituire: l'uno e l'altro designati.

Onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni, ella accetta il testo della Commissione e l'emendamento dell'onorevole camerata Calza-Bini?

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetto il testo della Commissione e l'emendamento dell'onorevole camerata Calza-Bini, poichè l'esposizione triennale non è soltanto esposizione d'arte, ma è anche esposizione di architettura moderna.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione dell'articolo unico, che nel testo della Commissione, con l'emendamento dell'onorevole camerata Calza-Bini, risulta così formulato:

« L'articolo 9 del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, che istituisce l'Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura » in Milano è sostituito dal seguente articolo:

« L'Ente autonomo per l'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione composto di otto membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, due su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, due su proposta del Ministro per le corporazioni, uno su proposta del Ministro per l'interno, in base a designazione del Podestà di Milano, uno su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Partito stesso, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, e uno in rappresentanza dell'organizzazione giuridicamente riconosciuta dei sindacati fascisti degli architetti, l'uno e l'altro designati dalla organizzazione stessa, pel tramite della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

« Il presidente sarà nominato, fra i membri del Consiglio, con decreto del Capo del Governo ».

Occorrerà anche, dopo la parola « designati », anzichè dire: « dall'organizzazione stessa », dire: « dall'organizzazione rispettiva ».

BIAGI. *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione, in via provvisoria, della posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione, in via provvisoria, della posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 394-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica è istituita, in via transitoria, la posizione di « congedo speciale ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La posizione di « congedo speciale » costituisce, a tutti gli effetti, vacanza organica nei ruoli, in aggiunta a quelle previste dalle disposizioni in vigore.

(*È approvato*).

ART. 3.

Possono essere collocati nella posizione suddetta gli ufficiali della Regia aeronautica, di grado non inferiore a quello di capitano, che contino 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, e che siano ritenuti meno atti al disimpegno integrale dei compiti richiesti dalle mutate esigenze dei reparti e dei servizi della Regia aeronautica, pur conservando l'idoneità alle funzioni del proprio grado.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il collocamento nella posizione suddetta, da effettuarsi con decreto Reale, può aver luogo:

a domanda;
d'autorità.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli ufficiali che intendono essere collocati in « congedo speciale » dovranno farne domanda, nei limiti di tempo e con le modalità prescritte annualmente dal Ministero dell'aeronautica.

L'accoglimento della domanda, subordinata alle condizioni di cui all'articolo 3, è rimessa al giudizio discrezionale del Ministro dell'aeronautica, sentita, per gli ufficiali superiori ed i capitani, la Commissione superiore di avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 6.

Sono collocati d'autorità nella posizione di « congedo speciale » gli ufficiali che, a giudizio della Commissione superiore di avanzamento, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3.

Per gli ufficiali che rivestono il grado di generale il collocamento in « congedo speciale » è disposto a giudizio discrezionale del Ministro dell'aeronautica.

Il collocamento è disposto entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione del giudizio di cui ai commi precedenti.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli ufficiali collocati in « congedo speciale » sono tolti definitivamente dai ruoli del servizio permanente effettivo ed iscritti in apposito ruolo transitorio di ufficiali in « congedo speciale ».

Durante la permanenza nella posizione di « congedo speciale » l'ufficiale non può conseguire promozioni.

I generali ed i colonnelli in « congedo speciale » possono essere impiegati dal Ministero dell'aeronautica in incarichi speciali secondo particolari norme da emanare dal Ministro dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze, continuando però a percepire il trattamento economico previsto dall'articolo 8.

(*È approvato*).

ART. 8.

Agli ufficiali collocati in « congedo speciale » competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità (esclusa la sola indennità di aeronavigazione o di volo) spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Agli ufficiali che ai sensi del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, abbiano diritto pel trattamento di pensione ai benefici del servizio di aeronavigazione o di volo, compete — oltre al trattamento di cui al 1º comma — una indennità di « congedo speciale » pari all'aliquota del trattamento di pensione maturata in dipendenza dei benefici del servizio di aeronavigazione o di volo, computata secondo le norme stabilite dall'articolo 9 del cennato Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340.

Ai generali e colonnelli, oltre il trattamento di cui ai commi precedenti, compete una indennità supplementare di « congedo speciale » costituita da un quinto di tutti gli assegni ed indennità (esclusa la sola indennità di aeronavigazione o di volo) spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

(È approvato).

ART. 9.

Gli ufficiali collocati in « congedo speciale » rimangono in tale posizione, salvo il disposto del 3º comma del presente articolo, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età previsto, per il proprio grado, per la cessazione dal servizio permanente.

L'ufficiale che cessa dalla suddetta posizione è collocato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) in ausiliaria od a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda della idoneità, se la cessazione ha luogo per raggiungimento del limite di età;

b) in ausiliaria — direttamente o pel tramite del congedo provvisorio — o a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda degli anni di servizio e della idoneità, se la cessazione ha luogo per compimento del periodo di quattro anni.

L'ufficiale che, collocato di autorità in « congedo speciale », abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-1918, qualora non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare, ai sensi del primo comma, dalla posizione di « congedo speciale », sarà trattenuto nella posizione stessa fino al compimento del periodo sopra detto, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del proprio grado, e collocato in ausiliaria o a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda della idoneità.

Ai generali e colonnelli collocati in ausiliaria al termine della permanenza nella posizione di « congedo speciale » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero una campagna 1915-18 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-18 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo 1915-18, compete per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni, compreso l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

Colonnelli	L.	9,000
Colonnelli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406	»	12,000
Generali di brigata e corrispondenti	»	12,000
Generali di divisione e corrispondenti	»	14,000
Generali di squadra	»	16,000
Generali di squadra, designati d'armata aerea	»	18,000

(È approvato).

ART. 10.

Il periodo trascorso in « congedo speciale » si computa per intero agli effetti della pensione, escluso, per quanto riguarda il servizio di volo, l'aumento di favore previsto dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340.

Durante il « congedo speciale » gli ufficiali possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

(È approvato).

ART. 11.

I collocamenti in « congedo speciale » possono essere disposti per la durata di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 1935-XIII.

Il numero complessivo degli ufficiali da collocare nella suddetta posizione nel triennio di cui sopra non può oltrepassare il 5 per cento del totale dei posti previsti per gli uffi-

ciali della Regia aeronautica dagli organici in vigore alla data del 1º gennaio 1935-XIII.

(È approvato).

ART. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento.

(È approvato).

ART. 13.

È abrogato il Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, eccetto il disposto dell'articolo 8 del Regio decreto-legge stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato ». (*Stampato* n. 399-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (*Stampato* n. 401-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ». (*Stampato* n. 402-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 (*Stampato* n. 404-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: Istituzione dell'istruzione postmilitare — Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno — Norme sull'istruzione premilitare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Istituzione dell'istruzione post-militare — Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno — Norme sul-

l'istruzione premilitare. (*Stampati* n. 385-A, 386-A, 387-A).

Propongo alla Camera che questi tre disegni di legge, sui quali la Commissione ha presentato un'unica relazione, siano anche discussi contemporaneamente. (*Approvazioni*).

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

È aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

Avverto la Camera che, nel caso che qualche oratore legga il suo discorso, non consentirò che siano oltrepassati i termini di tempo stabiliti dall'articolo 61 del Regolamento della Camera.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Volpe. Ne ha facoltà.

VOLPE. Onorevoli Camerati! I tre disegni di legge presentati oggi per la vostra approvazione, e che formano il quadro dei provvedimenti intesi a realizzare la nazione militare, non possono essere considerati indipendenti uno dall'altro, ma strettamente connessi fra loro, poichè costituiscono una catena ininterrotta di attività educativa ed addestrativa, che si inizia appena il fanciullo è in grado di apprendere, e che ha termine allorchè il cittadino non è più in grado di impugnare le armi.

Nello stato Fascista le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili. È, quindi, nel supremo interesse dello Stato che il cittadino venga alle armi già preparato, non solo spiritualmente e fisicamente, ma anche militarmente. Ma è altrettanto interessante per lo Stato che il cittadino, prestato il servizio militare effettivo, si conservi in piena efficienza bellica, e per quanto è possibile, legato al proprio reggimento ed alla propria unità di mobilitazione.

L'idea di concepire la preparazione militare di un paese, ponendo in opera tutte le forze valide della Nazione, (estendendola cioè fuori dalla cerchia ristretta delle Forze armate), risale a tempi antichissimi e si riaffaccia saltuariamente nel corso della storia.

L'identificazione tra cittadino e soldato, che formò già la fortuna di Roma, sta per essere, e sarà pienamente domani, la garanzia sicura della nuova potenza d'Italia.

Nell'immediato periodo post-bellico il problema della nazione militare riaffiora, ma sotto forme nuove e concrete, basate sulla esperienza della guerra stessa.

Per poter, però, attuare riforme che portassero a quegli effetti sostanziali e concreti

che erano nei voti di quanti intuivano chiaramente la necessità della difesa della Patria, era necessario che, dall'incertezza e dalle deviazioni dell'immediato dopo-guerra, una poderosa forza nuova e rivoluzionaria imprimesse un movimento di volontà ricostruttrice.

Per fortuna d'Italia, questo movimento, fu determinato dall'avvento del Fascismo ideato e capitanato dal suo Grande Capo.

Con animo imbevuto di romana grandezza e di visione per l'avvenire, il Fascismo ritorna all'idea di Roma, e proclamando il concetto fondamentale della potenza dello stato regolatore e propulsore di tutte le attività verso un fine comune, sbocca al sano concetto della vita militare fusa con la vita civile.

Onorevoli Camerati! Indipendentemente dal loro contenuto tecnico, mette conto rilevare l'importanza politica dei provvedimenti.

Essi dicono, che ogni residuo di separazione fra istituzioni civili e militari, fra creazioni preesistenti e quelle del Regime è stato abolito. È abolita ogni separazione fra concetto di vita civile e militare. È abolita ogni interferenza fra istituzioni tradizionali del paese e quelle rivoluzionarie poichè le istituzioni del Fascismo (Balilla, Avanguardisti, Giovani Fascisti, Universitari Fascisti) sono definitivamente adottate come strumento di preparazione militare.

La vita militare d'ora innanzi non sarà una breve passeggera ed arida parentesi della vita, ma bensì una base intensamente addestrativa preparata e seguita da periodi assai più lunghi di istruzione e di allenamento.

I tre progetti di legge, cosa unica per il fine a cui tendono, sono separati per la necessaria ripartizione dell'opera. A ciascun disegno corrisponde un determinato compito ed un determinato periodo della vita del cittadino. Diversi sono quindi gli stadii di preparazione corrispondenti alle particolari condizioni di cultura e di età.

Istruzione premilitare per il fanciullo ed il giovane.

Corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori.

Istruzione post-militare per il congedato.

Premilitare. — Le disposizioni sull'istruzione premilitare, rappresentano un altissimo riconoscimento all'attività svolta sino ad oggi dalla M. V. S. N., dai Fasci giovanili di combattimento, dall'O. N. B.

Lo Stato, affida a questi Istituti l'onore e l'onere della premilitare, che vuol essere non solo conoscenza dei comandi e delle armi

ma educazione perfetta e totalitaria di tutta la gioventù italiana dagli 8 ai 21 anni.

Si può proclamare, che l'O. N. B., istituita fin dal 1927 (e che inquadra i giovani dagli 8 ai 18 anni) è fondamento e base sostanziale incrollabile, di tutto l'organismo scolastico; poichè l'O. N. B. è così intimamente ingranata nella vita della scuola, da far sì, che la fortuna di questa non può non presupporre la fortuna di quella.

La scuola poi è l'ambiente più adatto per formare all'adolescenza (elemento sociale di primo ordine e riserva preziosa di energie purissime) quel carattere di Italiano nuovo che la porta alla sana preparazione spirituale e militare.

I ragazzi, così inquadrati, sono messi di fronte ai più alti principi morali — Fede — Patria — Famiglia, perchè imparino a riconoscere i loro sentimenti naturali, perchè imparino a fare tutto ciò che sarà il loro compito di domani.

Ma la preparazione, che l'O. N. B. impartisce ai giovani, non deve limitarsi agli esercizi sportivi, ma deve estendersi all'inquadramento militare, all'allenamento, all'obbedienza al comando ed alla conoscenza delle armi. Dico alla sola conoscenza delle armi, poichè mi sembra eccessivo affidarne anche l'uso, che deve essere riservato al giovane più maturo, a quello che sta per avvicinarsi alla soglia della caserma.

D'altronde, nessuno può disconoscere che anche le esercitazioni sportive sono un grandissimo mezzo di preparazione militare, indipendentemente dal vantaggio fisico che il giovane ne ritrae.

Le due squadre del Mamiani e dell'Istituto industriale, che allo Stadio del Littorio, hanno inaugurato i « Ludi Juveniles », mi hanno dato questa impressione.

Due squadre di foot-ball, sotto un dato punto di vista, non sono altro che due pattuglie avanzate in combattimento. In ambedue i casi si riscontra il senso di disciplina, di collegamento, di ardire, di combattimento, di offesa e di difesa; in ambedue i casi, squadra e pattuglia, studiano la loro posizione e quella dell'avversario, pronte a sferrare il loro attacco al momento opportuno.

Che cosa di meglio per creare nell'adolescente lo spirito militare e guerriero?

L'attività sportiva poi sbocca naturalmente nella preparazione militare, che è il fine ultimo perseguito e pur sempre quello di forgiare soldati resistenti anche alle eccezionali fatiche della guerra.

Fasci Giovanili di Combattimento. — A 18 anni, età critica in cui lo spirito è esuberante e si ragiona più col cuore che col cervello, età in cui il giovane si orienta alla vita reale, a 18 anni incomincia la vera e propria istruzione premilitare.

Con il rito della leva fascista il giovane diviene soldato della Patria e della Rivoluzione.

Queste masse di giovani che le leve fasciste forniscono a centinaia di migliaia, hanno bisogno di speciali sistemi, di capi sensibili, di speciali cure.

L'incarico di questa seconda fase di educazione militare è stato dato alla M. V. S. N. per quanto concerne l'inquadramento della massa, mentre ai FF. GG. CC. è devoluto il compito di preparare le formazioni specializzate.

Sin dal 1924 l'istruzione premilitare fu affidata alla Milizia, ma solo a titolo di esperimento; susseguentemente, e cioè nel 1926, visti gli ottimi risultati ottenuti, le venne assegnata in via definitiva.

Compito arduo e difficile, poichè la frequenza ai corsi era allora volontaria e la Milizia non disponeva che di scarsi mezzi.

La legge del 1930, che sancisce l'obbligatorietà di frequenza ai corsi, trova la Milizia già penetrata in questo poderoso problema e con masse di giovani già pronti a ricevere l'ultima istruzione tecnica, pronte a marciare in piena efficienza di mezzi e di spirito verso qualsiasi prova. Sia fatta lode agli Ufficiali istruttori, che con volontà, con fede, con dedizione, da oltre un decennio volontariamente e senza alcun compenso sacrificano le loro giornate di riposo per la nobile causa.

Ai FF. GG. CC. la legge affida la preparazione degli elementi specializzati di cui tanta necessità hanno le Forze armate.

Fu nel 1930, che il Duce pensoso della continuità spirituale della Rivoluzione ideò la costituzione dei Fasci di combattimento, con lo scopo di costituire il vivaio fecondo per i ranghi ed i quadri del P. N. F. e della M. V. S. N.

Sono trascorsi appena quattro anni d'intenso ed armonico lavoro; l'anno XIII trova un milione di Giovani fascisti perfettamente inquadrati ed equipaggiati, trova reparti sportivi numerosi ed attivi, corsi vari di cultura, reparti celeri specializzati.

E poichè la specializzazione è compito primo dei FF. GG. CC., e sono le cifre che possono dare un'idea del lavoro compiuto, io vi dirò, che nell'anno XII dell'E. F. i

corsi di istruzione in atto presso i 93 Comandi Federali assommano a 1750.

Indirizzo intensamente pratico, dinamico, ed appassionato viene dato a questi corsi, che si svolgono oltre che nei centri sedi di unità delle Forze armate, anche dove queste non vi sono, perchè ivi son fatti affluire in perfetto ed intimo accordo con l'Esercito, istruttori e materiali.

Per comprendere l'utilità pratica di questo organismo, si sappia che annualmente, a fine corso, il Comando Federale trasmette al proprio Distretto Militare l'elenco nominativo dei giovani specializzati, di modo che le assegnazioni ai Corpi ed alle specialità sono facilitate al massimo grado.

I giovani si rendono degni del compito loro affidato; lo spirito che li anima è basato su disciplina fatta di rispetto, di obbedienza, di stima, di affetto, di cameratismo; disciplina intelligente e cooperatrice, che non è passiva, muta, fatalistica dedizione gerarchica, ma è l'espressione di una volontà collaboratrice, pronta e fedele al superiore del quale eseguono gli ordini, intuiscono le intenzioni con vero senso del dovere personale e del bene comune.

Basta vivere una sola giornata con loro per rendersi conto di quale trasformazione ha operato il Fascismo.

Il connubio fra Camicie Nere e Forze Armate è compiuto: il Segretario del Partito, interprete fedele della volontà del Duce, marcia con ritmo accelerato a fianco del fante, del marinaio e dell'aviatore; e noi vediamo con gioia ufficiali del nostro glorioso esercito entrare nelle file dell'organizzazione giovanile del Partito. Vittorio Veneto — Rivoluzione Fascista.

Sui gagliardetti neri dei Giovani Fascisti sono scritte tre parole: « Credere » — « Obbedire » — « Combattere ». Fede, disciplina, spirito guerriero!

Post-militare. — L'istruzione della post-militare obbligatoria viene a completare ed integrare i provvedimenti intesi a realizzare la Nazione militare.

Il suo scopo non è solo quello di alimentare e vivificare nei congedati lo spirito militare e l'attaccamento al Corpo, ma è anche quello di mantenere addestrati ufficiali, sottufficiali e soldati; e questo sino al compimento del 32° anno di età.

Sino ad ora all'istruzione post-militare si provvedeva con richiami alle armi, ma in limiti assai ristretti per esigenze finanziarie. La legge dà ora all'istruzione uno sviluppo ampio e completo, creando speciali

corsi affidati alla Milizia con il concorso di quadri e mezzi delle Forze Armate e con l'aiuto di Enti statali e parastatali (U. N. U. C. I., Tiro a segno, O. N. D.).

La legge ne sancisce l'obbligo, poichè nessuno deve sfuggire ad un dovere che contemporaneamente deve essere un onore.

Che i fini a cui tende la post-militare saranno raggiunti, è indubitato. Anche questo compito è stato affidato alla Milizia che saprà aggiungere una nuova benemerita alle tante acquisite.

Non v'ha dubbio, però, che in seno alle associazioni d'Arma la post-militare troverà ampio sviluppo. Perchè a fianco del magnifico 10° Alpini non si dovranno vedere dei poderosi reggimenti di fanti, bersaglieri, artiglieri, genio e cavalleggeri?

Cultura militare. — Parallelamente allo sviluppo fisico-psichico e professionale del giovane, nelle varie fasi dagli 8 ai 21 anni, viene stabilito l'obbligo della cultura militare nelle scuole medie ed universitarie.

Questa è una delle facce più luminose della grande riforma; era ora che il concetto di cittadino-soldato fosse esteso anche al campo culturale.

Un cittadino di una certa cultura, accanto al sapere letterario e scientifico, deve anche sapere di materia militare, poichè il fenomeno della guerra è oggi talmente innestato alla vita civile, che non è ammissibile l'ignoranza di che cosa sia teoricamente e praticamente la guerra moderna.

Queste nozioni di cultura militare, completate da istruzioni ed esercitazioni pratiche, vengono poi ad integrare l'educazione fisica e tecnica, che è già impartita dalle organizzazioni giovanili e dalla Milizia; sicchè la massa degli studenti provvista al termine degli studi di una preparazione adeguata alla sua cultura generale, potrà dare garanzia per la maggiore utilizzazione di ogni studente nei quadri delle Forze Armate.

Aviazione. — Ma prima di concludere voglio fare un cenno particolare per ciò che riguarda la specializzazione della pre-aeronautica. (*Segni di impazienza.*)

PRESIDENTE. Onorevole Volpe, lei legge da oltre 25 minuti. L'articolo 61 del Regolamento della Camera, che io devo fare applicare, non consente di leggere più di 15 minuti. (*Approvazioni.*)

La prego di riassumere.

VOLPE. Le disposizioni per l'istruzione premilitare, allietano tutti noi che sentiamo l'importanza di addestrare al volo la gioventù italiana. Il volo è un'aspirazione squi-

sitamente fascista; esso educa l'organismo e l'anima particolare, insegna le massime virtù, abitua al coraggio, al sangue freddo, alle decisioni rapide, al pieno controllo di sé stessi; a quanto insomma occorre per essere uomini sul serio e per affrontare ben premuniti le lotte dell'esistenza.

Fra le istituzioni premilitari, la pre-aeronautica è quella che presenta maggiori difficoltà e che richiede maggiori requisiti di specializzazione. Il Ministero dell'aeronautica, intuiva già da anni questa necessità, sin dal 1927 ha istituito una scuola di volo a vela a Pavullo, ha organizzato presso le diverse Scuole industriali numerosi corsi di specializzazione per allievi motoristi, montatori, armieri, radiotelegrafisti, fotografi.

Oggi esistono ben 56 scuole di volo a vela, che funzionano alle dirette dipendenze dei Fasci giovanili di combattimento; 42 sono i corsi premilitari di pilotaggio aereo che annualmente vengono effettuati.

Il volo a vela, superate le inevitabili incertezze, le non lievi difficoltà, entra oggi nella sua fase decisiva. Il necessario tirocinio degli anni passati offre la possibilità di inquadrare il volo senza motore nel campo delle attività che hanno per fine la preparazione della gioventù alle armi.

L'esperienza dimostra, che i giovani che si sono presentati alle scuole di pilotaggio a motore dopo aver frequentato i corsi di volo a vela, si sono dimostrati allievi di eccezione; anche l'allievo in possesso del solo Brevetto A, è in grado di iniziare subito utilmente le lezioni (senza eseguire voli di ambientamento) e di trarne immediato profitto. Un giovane poi che possiede il brevetto B o C, è un autentico pilota, pilota di un diverso tipo di apparecchio, ma sempre in grado di decollare in brevissimo tempo con l'apparecchio a motore, con un risparmio notevole di ore a doppio comando, e con un rischio molto minore.

Il cammino percorso in questi pochi anni è segnato dai risultati conseguiti nell'anno XII dell'E. F. Le scuole federali fasciste, la Scuola di Pavullo, il primo campo di Vigna di Valle hanno svolto una attività che si compendia nelle seguenti cifre:

Attestati A . . .	N.	1,512
» B . . .	»	279
» C . . .	»	18
Voli veleggiati . . .	»	35
» librati . . .	»	75,200

Questi risultati sono sicuro indice che il volo a vela italiano raggiungerà presto lo sviluppo adeguato alla sua importanza.

I corsi *volo a vela*, poi, oltre a presentare vantaggi di ordine morale, spirituale e tecnico, compiono una prima selezione degli allievi che risultano inetti al volo. Fatto altrettanto vantaggioso che porta ad un notevole risparmio economico, poichè in questo modo vengono eliminate tutte quelle ore di volo, che l'allievo di volo a motore sarebbe costretto a fare prima di essere dichiarato definitivamente non idoneo.

Ma siccome si renderà necessario, che l'allievo che intraprende il corso premilitare di pilotaggio a motore debba possedere il brevetto *B*, ed occorrendone di questi brevetti circa 450 all'anno per alimentare i corsi premilitari di pilotaggio (poichè da questi si alimentano a loro volta le squadriglie militari), dalle cifre su esposte risulta chiaro che i 279 attestati *B*, ottenuti nello scorso anno, non sono adeguati ai bisogni.

Io sono certo che il Fascismo, dando il massimo impulso al volo a vela, saprà risolvere felicemente anche questo problema.

Per dimostrare come la gioventù nostra senta l'attrazione per il volo, dirò che, nell'anno XII, per 438 posti di pilotaggio a motore messi a concorso di presentarono 4500 candidati; che all'Accademia, per soli 40 posti, oltre 600 furono le domande.

Riserva aeronautica. — Annualmente la schiera di riservisti s'ingrossa, anche coloro, che, vecchi piloti di guerra o dei primi anni di pace, erano rimasti assenti, rientrano nelle file degli allenandi. Nel 1919 solo 200 riservisti furono dichiarati allenati; in questo anno su circa 2000 iscritti, 1600 compirono il normale allenamento.

Il risultato raggiunto è grande: DUCE! Fateci volare di più.

Le armi occorrono appropriate, potenti, numerose, affinchè le Forze Armate abbiano la coscienza della loro forza, ma è pur vero che a nulla valgono le armi più perfezionate, se il combattente non ha fiducia in sè e nella sua preparazione.

PRESIDENTE. Onorevole Volpe, concluda!

VOLPE. Concludo, onorevole Presidente.

Ispettorato pre e post-militare. — Tutto questo insieme di provvedimenti e d'Istituti richiedeva di essere però armonizzato, regolato, trasformato in un organo unico, per quel bisogno di continuità e di ordine che è nella sostanza del Fascismo.

Ed ecco il nuovo organo di coordinamento fra Ministeri militari, Ministero dell'educazione nazionale, Organizzazioni fasciste; organo che dalle sue stesse precise funzioni trae il

nome di Ispettorato per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

L'Ispettorato è alle dirette dipendenze del DUCE, e così doveva essere, poichè solo l'influenza continua ed animatrice del DUCE può assicurare a questo nuovo Istituto la pienezza delle sue funzioni militari, morali e spirituali.

Onorevoli Camerati! La preparazione militare, con i disegni di legge che stiamo per approvare, diventa un vero fattore istituzionale dello Stato. Questa è una nuova conferma che l'unità spirituale del Paese è raggiunta! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per una mozione d'ordine l'onorevole camerata Starace. (*Vivi applausi*). Ne ha facoltà.

STARACE. (*Vivissimi applausi*). Propongo che i tre disegni di legge sull'istruzione post-militare, sull'istituzione dei corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno, e sulle norme per l'istruzione premilitare, siano approvati per acclamazione. (*Vivissimi prolungati applausi — Grida ripetute di: Viva il Duce!*).

Camerati! Saluto al DUCE!

(*L'Assemblea, in piedi, risponde: A noi!*).

PRESIDENTE. La Camera ha udito la proposta dell'onorevole camerata Starace. (*Vivissimi generali applausi*).

Nessuno chiedendo di parlare, la sottopongo all'approvazione della Camera.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(*La Camera sorge in piedi plaudendo, al grido di: Duce! Duce!*).

La proposta è approvata.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla lettura degli articoli dei singoli disegni di legge, i quali saranno poi votati separatamente a scrutinio segreto.

MARCUCCI, Segretario, legge:

ISTITUZIONE DELL'ISTRUZIONE POST-MILITARE.

ART. 1.

L'istruzione post-militare è *obbligatoria* per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età.

Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'istruzione post-militare si svolge:

a) di massima, nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;

b) con richiami di durata adeguata, per le armi a larga e complessa specializzazione (come la Regia marina), o per rinforzare le unità delle Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.

(È approvato).

ART. 3.

L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed è affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati e secondo i programmi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera Nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.

(È approvato).

ART. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammesse a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 1 e dei direttori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.

(È approvato).

ART. 5.

Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

a) potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o

di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

(È approvato).

ART. 6.

È data facoltà ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza del detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo al disegno di legge: Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ISTITUZIONE DI CORSI DI CULTURA MILITARE NELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DEL REGNO.

ART. 1.

A partire dall'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate, delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di « cultura militare ».

Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.

(È approvato).

ART. 2.

L'insegnamento di cultura militare è di tre gradi, ed è impartito:

a) per il 1° grado: nella terza classe delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore d'istituto magistrale, corso inferiore di istituto tecnico, scuola secondaria di avviamento professionale, scuola d'arte triennale, corso inferiore del conservatorio di musica) e nell'ultima classe della scuola d'arte biennale;

b) per il 2° grado: nella prima e seconda classe del liceo classico, nella seconda e terza classe del liceo scientifico, del corso superiore d'istituto magistrale e d'istituto tecnico, dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella prima e seconda classe del corso superiore del conservatorio di musica;

c) per il 3° grado: in un corso biennale presso le Università e gli Istituti superiori.

(È approvato).

ART. 3.

L'insegnamento di cultura militare si svolge in venti ore complessive per ciascuno degli anni scolastici di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 4.

a) L'insegnamento di 1° grado mira a fornire nozioni elementari di cultura militare ai giovani chiamati a disimpegnare funzioni di graduati e di specialisti nelle Forze armate dello Stato.

Tali nozioni si riferiscono a:

le forze armate — come sono costituite ed armate — i loro compiti;

i principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica;

i fatti più salienti della nostra guerra vittoriosa 1915-18.

b) L'insegnamento biennale di 2° grado mira a fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Nel primo anno:

si farà cenno, in un quadro sintetico, dell'evoluzione degli ordinamenti militari in relazione con quelli politici, sociali economici e con lo spirito pubblico nazionale;

si concluderà con un esame comparativo delle Forze armate dei principali Stati moderni.

Nel secondo anno:

si forniranno nozioni elementari sulle armi e sul tiro;

si esporranno i caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi con esemplificazioni storiche ed in relazione con la difesa dello Stato italiano;

si illustrerà a grandi linee la funzione decisiva dell'Italia nel conflitto mondiale 1914-18.

c) L'insegnamento di 3° grado biennale è impartito agli studenti delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione i quali saranno chiamati, ai fini militari, a prestare la loro opera quali capi, organizzatori o specializzati.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno « come si inizia, si svolge e si risolve la guerra di oggi », mettendo in luce l'azione delle diverse Forze armate considerate da prima separatamente, poi nella loro necessaria armonizzazione.

(È approvato).

ART. 5.

I programmi particolareggiati di insegnamento sopra indicati saranno stabiliti dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri della guerra, della marina e della aeronautica, sentito il parere dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

(È approvato).

ART. 6.

L'insegnamento di cultura militare è obbligatorio.

Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o l'ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrano di aver frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

(È approvato).

ART. 7.

L'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in servizio permanente effet-

tivo o in congedo delle varie forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale.

Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello delle finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e agli ordinamenti scolastici vigenti.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

(È approvato).

ART. 8.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Per l'anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sarà limitato per il 2° ed il 3° grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2.

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo al disegno di legge: Norme sull'istruzione premilitare.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

NORME SULL'ISTRUZIONE PREMILITARE.

ART. 1.

Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato Fascista.

(È approvato).

ART. 2.

L'addestramento militare è parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino è in condizioni di impugnare le armi per la difesa della Patria.

(È approvato).

ART. 3.

L'addestramento militare si svolge attraverso tre fasi:

Prima fase: istruzione premilitare, col compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino, nel periodo che precede alla sua incorporazione nelle forze armate;

Seconda fase: istruzione militare, col compito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra;

Terza fase: istruzione post-militare, col compito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra.

Particolari disposizioni provvedono alle speciali esigenze delle forze armate a più larga e complessa specializzazione (marina, aeronautica).

(È approvato).

ART. 4.

L'istruzione pre-militare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale; sono impartite dalle organizzazioni giovanili del Regime (Opera Nazionale Balilla e Fasci giovanili di combattimento) e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera Nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

L'istruzione militare si svolge nell'ambito delle Forze armate.

(È approvato).

ART. 5.

Concetti informativi della preparazione militare della Nazione sono:

a) reciproca ed armonica integrazione delle attività e dei mezzi delle organizzazioni del Regime tra loro e con le Forze armate;

b) programma di addestramento militare *unico*, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle Forze armate, ispirato a continuità e progressività.

(È approvato).

ART. 6.

La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime — nello svolgimento del programma unico sopra cennato — vengono fissate come segue:

a) l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da

tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;

b) tale istruzione comprende due periodi:

il primo dal 1º gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di età alla data della *leva fascista* (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di età);

il secondo dalla data della *leva fascista* fino alla chiamata alle armi;

c) il primo periodo compete all'Opera Nazionale Balilla:

il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento, ai quali è affidata la preparazione degli specialisti per le forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).

(È approvato).

ART. 7.

I programmi d'istruzione sono di carattere *totalitario*, per quanto riguarda l'insegnamento morale: di carattere *progressivo* per l'insegnamento fisico e tecnico.

La preparazione qualitativa e quantitativa dei programmi d'istruzione pre-militare impartita dalle organizzazioni del Regime è la seguente:

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età alla *leva* dell'anno in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla):

preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.

Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;

b) dalla *leva* dell'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quella dell'anno in cui compiono il diciottesimo (avanguardisti):

preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni pre-militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e in quelle specializzate dei fasci giovanili;

c) dalla *leva* dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e Fasci giovanili di combattimento):

preparazione a carattere tecnico-professionale.

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un *soldato* fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale); preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le forze armate — specialmente marina ed aeronautica (Fasci giovanili di combattimento).

(È approvato).

ART. 8.

Il cittadino italiano iscritto nelle liste di *leva* e valido alle armi diventa soldato all'atto della *leva fascista*. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:

a) dalla data della *leva fascista* all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di *leva*, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332);

c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.

(È approvato).

ART. 9.

La preparazione militare è completata ed integrata da altre disposizioni legislative intese a:

a) impartire ed armonizzare la cultura militare e quella generale, in tutte le scuole medie ed universitarie;

b) regolare l'istruzione pre-militare e quella post-militare.

(È approvato).

ART. 10.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituito un organo di coordinamento tra le forze armate e tutti gli Enti che con-

corrono alla formazione della nazione militare.

Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione premilitare e post-militare.

Tale organo è costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col compito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari saranno designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonchè dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla Presidenza dell'Opera nazionale balilla e dal Segretario del Partito nazionale fascista per i Fasci giovanili di combattimento.

Gli ufficiali e funzionari statali ai quali saranno conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continueranno, per tutto il tempo che ne rimarranno investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.

(È approvato).

ART. 11.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorità, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione premilitare, nonchè a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

(È approvato).

ART. 12.

Il Capo del Governo emanerà le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(È approvato).

ART. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta sui disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta, e cioè:

Istituzione del libretto di lavoro; (393)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra; (159)

Modifica della composizione del Comitato di Amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia; (380)

Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna, di Milano »; (381)

Istituzione, in via provvisoria, della posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia Aeronautica; (394)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato »; (399)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni; (401)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate »; (402)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934; (404)

Istituzione dell'istruzione post-militare;
(385)

Istituzione di corsi di cultura militare
nelle scuole medie e superiori del Regno;
(386)

Norme sull'istruzione pre-militare. (387)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed
invito gli onorevoli Segretari a procedere
alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Istituzione del libretto di lavoro: (393)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 348

Voti contrari —

(La Camera approva).

Istituzione dell'istruzione post-militare:
(385)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 348

Voti contrari —

(La Camera approva).

Istituzione di corsi di cultura militare
nelle scuole medie e superiori del Regno:
(386)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 348

Voti contrari —

(La Camera approva).

Norme sull'istruzione premilitare: (387)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 348

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene
semplificato l'ordinamento dei giudizi in
materia di danni di guerra: (159)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 348

Voti contrari —

(La Camera approva).

Modifica della composizione del Comi-
tato di amministrazione dell'Ente « Esposi-
zione biennale internazionale d'arte » di Ve-
nezia: (380):

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 346

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Modifica della composizione del Con-
siglio di amministrazione dell'Ente « Esposi-
zione triennale internazionale delle arti
decorative ed industriali moderne e della
architettura di Milano: (384)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 347

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Istituzione, in via provvisoria, della
posizione di « congedo speciale » per gli uf-
ficiali della Regia aeronautica: (394)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 345

Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente
l'approvazione di nuove « Condizioni e ta-
riffe per il trasporto delle persone sulle fer-
rovie dello Stato »: (399)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 347

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente
nuove concessioni in materia di temporanee
importazioni ed esportazioni: (401)

Presenti e votanti. 348

Maggioranza 175

Voti favorevoli 347

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca

modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate »: (402)

Presenti e votanti.	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	348
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934: (404)

Presenti e votanti.	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	343
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Beelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Buffarini Guidi — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calzabini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarrelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciarretti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giu-

sino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Feragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Grifey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Olivetti — Olmo — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pistenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Razzi — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Sono in congedo:

Catalano — Corni.

Di Marzo.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Tassinari.

Zingali.

Sono ammalati:

Dolfin.

Orsolini-Cencelli.

Parodi.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Basile — Begnotti — Bruni — Buronzo.

Capri-Cruciani — Clavenzani.

Fossi Mario.

Guidi.

Peverelli.

Tallarico.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle comunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno ed equo predisporre gli studi necessari per l'emanazione di un provvedimento, che permetta ai funzionari, impiegati ed agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato di conservare almeno due biglietti ferroviari a riduzione all'anno, dopo il trattamento di quiescenza, valevoli per sé e per i componenti delle loro famiglie, conviventi e a carico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà inviata al Ministro competente.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Camerati, l'ordine del giorno è esaurito.

(*Quando il Presidente lascia il suo seggio, è salutato da vivissimi ripetuti applausi che lo accompagnano fino all'uscita dall'Aula*).

La seduta termina alle 18,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI